

**Testo coordinato delle integrazioni e modifiche apportate con le deliberazioni 407/2018/R/gas e 488/2018/R/gas**

**DELIBERAZIONE 8 FEBBRAIO 2018  
77/2018/R/COM**

**RIFORMA DEL PROCESSO DI SWITCHING NEL MERCATO RETAIL DEL GAS NATURALE**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI AMBIENTE**

Nella 1006<sup>a</sup> riunione del 8 febbraio 2018

**VISTI:**

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e sue modifiche e integrazioni;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- il decreto legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 13 agosto 2010, n. 129 (di seguito: decreto legge 105/10);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, in attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme per il mercato comune interno del gas naturale;
- il decreto legge 6 settembre 2005, n. 206 (di seguito: Codice del consumo);
- il decreto legge 24 gennaio 2012, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 (di seguito: legge 27/12);
- il decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n. 80 (di seguito: decreto-legge 47/14);
- il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (di seguito: decreto legislativo 102/14);
- la legge 4 agosto 2017, n.124 (di seguito: legge 124/2017 o legge annuale per il mercato e la concorrenza 2017);
- il decreto ministeriale 24 giugno 2002;
- il vigente Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane o TIVG dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità);
- il vigente Testo integrato morosità gas o TIMG;

- il vigente Testo Integrato delle disposizioni dell'Autorità in materia fatturazione del servizio di vendita al dettaglio per i clienti di energia elettrica e di gas naturale o TIF;
- il vigente Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali (di seguito: Codice di condotta commerciale);
- la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2004, 138/04 (di seguito: deliberazione 138/04) come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 249/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 249/2012/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 6 febbraio 2014, 40/2014/R/gas (di seguito: deliberazione 40/2014/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 19 giugno 2014, 296/2014/R/gas (di seguito: deliberazione 296/2014/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 31 luglio 2014, 398/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 398/2014/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2014, 649/2014/A (di seguito: deliberazione 649/2014/A);
- la deliberazione dell'Autorità 6 agosto 2015, 418/2015/R/com (di seguito: deliberazione 418/2015/R/com);
- la deliberazione dell'Autorità 14 ottobre 2015, 487/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 487/2015/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 25 febbraio 2016, 73/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 73/2016/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 10 marzo 2016, 100/2016/R/com (di seguito: deliberazione 100/2016/R/com);
- la deliberazione dell'Autorità 10 marzo 2016, 102/2016/R/com (di seguito: deliberazione 102/2016/R/com);
- la deliberazione dell'Autorità 4 agosto 2016, 466/2016/R/gas (di seguito: deliberazione 466/2016/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 15 giugno 2017, 434/2017/R/gas (di seguito: deliberazione 434/2017/R/gas)
- la deliberazione dell'Autorità 22 giugno 2018, 465/2017/R/gas (di seguito: deliberazione 465/2017/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 6 dicembre 2017, 850/2017/R/gas (di seguito: deliberazione 850/2017/R/gas);
- il documento per la consultazione dell'Autorità 28 novembre 2013, 547/2013/R/com;
- il documento per la consultazione dell'Autorità 14 ottobre 2016, 570/2016/R/gas (di seguito: documento per la consultazione 570/2016/R/gas);
- il documento per la consultazione dell'Autorità 20 luglio 2017, 544/2017/R/com (di seguito: documento per la consultazione 544/2017/R/com);
- la determinazione dell'Autorità 20 marzo 2015, 4/2015-DMEG (di seguito: determina 4/2015);

- la determinazione dell’Autorità 7 agosto 2015, 15/15-DMEG (di seguito: determina 15/2015).

**CONSIDERATO CHE:**

- la legge 481/95 assegna all’Autorità, tra le altre, la funzione di garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza nei servizi di pubblica utilità dell’energia elettrica e del gas, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori, tenuto conto della normativa comunitaria in materia e degli indirizzi di politica generale formulati dal Governo; a tal fine, ai sensi della medesima legge, nonché del decreto legislativo 164/00, l’Autorità regola le condizioni tecnico-economiche di accesso alle reti e le modalità di erogazione dei servizi, eterointegrando le condizioni generali di contratto praticate dai gestori di rete, ivi comprese le imprese di distribuzione del gas naturale, nell’ambito dei propri codici di rete (articolo 2, comma 12, lettere d) e h), nonché comma 37 della legge 481/95; articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 164/00);
- la legge 99/09 stabilisce che l’Autorità si avvalga del Gestore dei Servizi Energetici e dell’Acquirente Unico per il rafforzamento delle attività di tutela dei consumatori di energia;
- il decreto legge 105/10 prevede che sia istituito, presso l’Acquirente Unico, un Sistema Informativo Integrato (di seguito: SII o Sistema) per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell’energia elettrica e del gas naturale, basato su una banca dati dei punti di prelievo e di riconsegna dei dati identificativi dei clienti finali;
- la legge 27/12 prevede che tale Sistema sia finalizzato anche alla gestione delle informazioni relative ai consumi di energia elettrica e di gas e che pertanto la banca dati del SII, il c.d. Registro Centrale Ufficiale (di seguito: RCU) raccolga, oltre alle informazioni sui punti di prelievo e di riconsegna ed ai dati identificativi dei clienti finali, anche i dati sulle relative misure dei consumi di energia elettrica e di gas;
- la legge annuale per il mercato e la concorrenza 2017, tra gli obiettivi da raggiungere, anche ai fini della prevista soppressione dei regimi di tutela per i settori energia elettrica e gas, individua il completamento del quadro normativo e regolatorio e l’efficacia degli strumenti necessari a garantire il rispetto delle tempistiche di *switching*; la medesima legge, con riferimento alle ipotesi di successione di un fornitore del servizio ad un altro, dispone la non applicazione delle disposizioni dell’articolo 5 del decreto legge 47/2014 relative agli obblighi previsti in materia di verifica dei dati del cliente finale e dei relativi titoli in relazione all’unità immobiliare per la quale si richiede la fornitura;
- con la deliberazione 465/2017/R/gas ha avviato un procedimento finalizzato alla revisione della disciplina del servizio di distribuzione del gas naturale che regola le condizioni di accesso e di erogazione, le modalità di fatturazione, il sistema di garanzie e la gestione dei relativi inadempimenti.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- la deliberazione 138/04 definisce, *inter alia*, le condizioni e le modalità di accesso al servizio di distribuzione del gas naturale nel caso di sostituzione, da parte dell'utente richiedente, nella fornitura di un punto di riconsegna in precedenza servita da altro utente (di seguito: *switching* per sostituzione o, più semplicemente, *switching*; la deliberazione 138/04 regola anche le modalità di accesso nel caso di attivazione della fornitura, c.d. *switching* per attivazione, estranea dall'ambito di intervento del presente provvedimento);
- le c.d. procedure di *switching* per sostituzione, disciplinate in particolare dall'articolo 14 della suddetta deliberazione, sono funzionali a garantire all'utente che ne fa richiesta (di seguito: utente o UdD) l'esecuzione fisica di contratti di fornitura di gas naturale con il cliente finale titolare del punto di riconsegna (di seguito: PDR), in precedenza servito da un diverso utente; in esito alla procedura di *switching* l'utente che ne ha fatto richiesta (c.d. utente subentrante) acquista (in luogo del c.d. utente uscente) il diritto a (far) prelevare presso il relativo punto, a parità di condizioni caratterizzanti il PDR medesimo e senza la disattivazione di quest'ultimo; al fine di rendere effettiva la nuova attribuzione di diritti che le procedure di *switching* realizzano, la deliberazione 138/04 regola altresì la connessa attività di rilevazione dei relativi dati di misura;
- con particolare riferimento alla richiesta di *switching*, il citato articolo 14 della deliberazione 138/04 prevede che la stessa debba essere presentata all'impresa di distribuzione da parte dell'utente, entro e non oltre il giorno 10 del mese antecedente a quello di decorrenza dello *switching*, nei casi in cui l'UdD:
  - sia titolare di un contratto di fornitura presso i PDR per i quali viene richiesto l'accesso, qualora l'accesso venga richiesto ai fini della vendita diretta o indiretta del gas;
  - abbia la disponibilità della documentazione che attesta la comunicazione all'utente uscente:
    - a) del recesso dal rapporto contrattuale tra il soggetto rifornito dallo stesso utente uscente e quest'ultimo;
    - b) dell'eventuale volontà di avvalersi della possibilità di esercizio di revoca della richiesta di *switching* di cui all'articolo 8 del TIMG, condizionando il recesso di cui alla lettera a) al mancato esercizio della suddetta revoca;
  - risulti adempiente alle obbligazioni di pagamento degli importi fatturati nell'ambito del Servizio di Default su rete di Trasporto (di seguito: SdDT), di cui alla deliberazione 249/2012/R/gas, come stabilito con la deliberazione 466/2016/R/gas;
- la richiesta di *switching*:

- a) non può essere presentata prima che sia decorso il tempo a disposizione del cliente finale stesso per esercitare il diritto di ripensamento, qualora sussista, fatta salva una diversa ed espressa richiesta del cliente finale medesimo ai sensi del Codice del consumo;
- b) deve contenere le seguenti informazioni:
  - codice identificativo del punto di riconsegna;
  - codice fiscale o partita IVA del cliente finale;
  - indicazione della data dalla quale il servizio decorre;
  - indicazione dell'eventuale volontà di avvalersi della possibilità di esercizio di revoca della richiesta di *switching* di cui all'articolo 8 del TIMG;
- qualora la richiesta riguardi PDR non appartenenti all'impianto di distribuzione cui l'UdD ha già accesso in relazione a precedenti richieste, deve essere prodotta anche la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di disporre, direttamente, ovvero in virtù di contratti con esercenti l'attività di vendita opportunamente indicati, di gas naturale presso i punti di riconsegna della rete di trasporto;
- nel caso di prima richiesta nei confronti dell'impresa di distribuzione, devono essere aggiunte le seguenti informazioni:
  - dati identificativi dell'UdD richiedente;
  - la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui venga indicata la categoria di appartenenza (clienti protetti/vulnerabili), ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 164/00 nonché, nel caso in cui l'accesso venga richiesto per fornire gas naturale a clienti finali, la dichiarazione di aver ottenuto l'autorizzazione alla vendita ai sensi del decreto del Ministro delle Attività Produttive del 24 giugno 2002; nel caso in cui l'accesso venga richiesto per uso proprio, l'indicazione relativa all'uso del gas naturale;
  - la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà certificante la titolarità dei poteri di rappresentanza, nel caso in cui la documentazione attestante i dati di cui sopra sia sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto avente diritto all'accesso o da altro soggetto munito di procura speciale;
- ricevuta la richiesta di *switching*, l'impresa di distribuzione segnala al richiedente l'eventuale incompletezza o presenza di errori materiali, consentendo il completamento dei dati relativi ai PDR oggetto della richiesta o la rettifica degli errori. Le richieste incomplete o errate che non vengano corrette entro i termini indicati sono inefficaci;
- l'UdD può riservarsi la facoltà di revocare la richiesta di *switching* mediante dichiarazione espressa resa contestualmente alla richiesta stessa;
- nei casi in cui l'impresa distributrice riceva una richiesta in cui è indicata la volontà di avvalersi della suddetta facoltà (di seguito: richiesta di *switching* con riserva), è tenuta a comunicare al richiedente, entro 5 giorni lavorativi:
  - se il punto di riconsegna risulta chiuso per sospensione della fornitura per morosità;

- il mercato di provenienza del punto, distinguendo tra mercato libero e servizi di ultima istanza;
- le date delle eventuali richieste di sospensione, salvo quelle revocate per motivi diversi dal pagamento, oltre a quella eventualmente in corso, presentate negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di *switching* in corso;
- le date delle eventuali richieste di *switching*, oltre a quella eventualmente in corso, eseguite negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta in corso;
- l’accessibilità o meno del PDR;
- l’UdD può esercitare la revoca:
  - entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione dell’impresa distributrice, dandone contestuale comunicazione all’impresa di distribuzione e all’UdD destinatario della comunicazione di recesso;
  - solo se l’impresa distributrice non ha già ricevuto la richiesta di Cessazione amministrativa in seguito all’esercizio del recesso da parte del cliente finale, finalizzato al cambio del fornitore;
- nei casi in cui l’UdD non si avvalga della suddetta facoltà di revoca e il PDR interessato sia chiuso per sospensione della fornitura per morosità, l’impresa distributrice è tenuta a dare seguito alla richiesta di *switching* riattivando la fornitura alla data indicata nella richiesta medesima ovvero alla prima data successiva indicata dal cliente finale;
- con riferimento alla rilevazione dei dati di misura funzionali ad assicurare l’effettività degli esiti delle procedure di *switching* (di seguito anche: misura di *switching*), l’articolo 15 della deliberazione 138/04 prevede che la rilevazione dei prelievi presso il PDR oggetto di *switching* sia effettuata dall’impresa di distribuzione nel periodo compreso tra il quinto giorno lavorativo precedente ed il terzo giorno lavorativo successivo al giorno di decorrenza dello *switching*. Qualora la lettura rilevata non coincida con la data di *switching*, essa viene ricondotta al giorno di decorrenza dello *switching* utilizzando il profilo di prelievo standard associato al PDR, assumendo convenzionalmente il dato così ottenuto come lettura alla data di *switching* e caratterizzandolo come effettivo;
- al fine di incrementare la disponibilità di misure in occasione dello *switching*, il TIF ha recentemente regolato la possibilità che il cliente finale proceda all’autolettura, la quale deve essere trasmessa all’impresa di distribuzione al più tardi entro il quarto giorno lavorativo successivo alla data di *switching* (per i PDR per i quali non si applica l’articolo 14bis del TIVG). In mancanza della misura effettiva rilevata, l’impresa di distribuzione procede alla validazione dell’autolettura e all’eventuale riconduzione al giorno di decorrenza dello *switching* utilizzando il profilo di prelievo standard associato al PDR, assumendo convenzionalmente il dato così ottenuto come lettura alla data di sostituzione della fornitura e caratterizzandolo come effettivo;
- in caso di indisponibilità sia della lettura effettiva rilevata sia dell’autolettura, l’impresa di distribuzione è tenuta ad effettuare la miglior stima nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 15bis del TIVG;

- entro 6 giorni lavorativi dalla data di decorrenza della sostituzione nella fornitura l'impresa di distribuzione comunica all'utente uscente ed all'utente subentrante la lettura corrispondente alla data di *switching*, con la caratterizzazione della tipologia (se effettiva o stimata), il progressivo del volume annuo, la data effettiva di raccolta della misura ed il corrispondente dato validato;
- i flussi relativi alla formulazione delle richieste di *switching*, dei dati funzionali alla gestione della revoca e alla trasmissione delle misure di *switching* sono gestiti nell'ambito dello standard di comunicazione definito dalla determina 4/2015;
- con la deliberazione 100/2016/R/com, l'Autorità ha inoltre rinviato a successivo provvedimento la definizione degli obblighi di messa a disposizione del dato di misura in caso di cambio del venditore che non comporti anche un cambiamento dell'utente della distribuzione, nel settore del gas, o del dispacciamento, nel settore dell'energia elettrica

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- con la deliberazione ARG/gas 99/11, l'Autorità ha riformato la disciplina in materia di acquisto e cessazione dei diritti e delle responsabilità di prelievo presso i PDR allacciati alle reti di distribuzione. A tale riguardo la predetta deliberazione istituisce apposite procedure che consentono all'UdD di estinguere la propria responsabilità relativa ai prelievi effettuati presso un PDR, in conseguenza dello scioglimento del contratto di fornitura col cliente finale (di seguito: Cessazione amministrativa);
- in particolare, l'Autorità ha disciplinato l'istituto della Cessazione amministrativa, in funzione delle differenti cause di scioglimento del contratto di fornitura sottostante:
  - a) risoluzione per inadempimento del cliente finale, esercizio di clausola risolutiva espressa;
  - b) esercizio del diritto di recesso da parte del cliente finale, finalizzato alla disattivazione della fornitura;
  - c) esercizio del diritto di recesso da parte del cliente finale, finalizzato al cambio del fornitore, oppure da parte dell' esercente;
- coerentemente, l'Autorità ha disciplinato le modalità e i termini entro cui può essere richiesta una Cessazione amministrativa, rispettivamente con:
  - a) il TIMG, nel caso di risoluzione del contratto di fornitura per inadempimento o per esercizio della clausola risolutiva espressa;
  - b) la deliberazione 138/04, nel caso di disattivazione della fornitura su richiesta del cliente finale;
  - c) la medesima deliberazione 138/04, nei casi di Cessazione amministrativa per motivi diversi dalla morosità;
- qualora, a fronte dell'avvenuta Cessazione amministrativa per motivi diversi dalla morosità, o nei casi di Cessazione amministrativa per morosità di un cliente non disalimentabile o per cui non è stato possibile l'intervento di interruzione della fornitura (nei casi previsti dal TIMG), non sia pervenuta o non vada a buon fine una

richiesta di *switching*, l'impresa di distribuzione procede all'attivazione dei c.d. servizi di ultima istanza di cui al TIVG;

- con la determina 15/15 sono state definite, anche per le prestazioni di Cessazione amministrativa, le strutture xml da utilizzare per gli scambi informativi in tema di standard di comunicazione;
- con riferimento al settore elettrico, l'istituto che permette ad un utente del trasporto di estinguere la propria responsabilità relativa ai prelievi effettuati presso un punto di prelievo, corrisponde alla Cessazione amministrativa del settore del gas, è chiamato Risoluzione del contratto di trasporto (di seguito: Risoluzione contrattuale);
- con il TIVG, l'Autorità ha disciplinato i servizi di ultima istanza sulle reti di distribuzione nel caso i clienti finali si trovino, anche temporaneamente, senza un fornitore di gas naturale; in particolare, per i clienti titolari di PDR allacciati su rete di distribuzione, in base alla tipologia di appartenenza del cliente finale, al consumo annuo e alle motivazioni alla base del venir meno della fornitura vengono attivati, l'Autorità ha disciplinato:
  - a) il servizio di fornitore di ultima istanza (di seguito: FUI), erogato da esercenti la vendita selezionati tramite apposite procedure concorsuali limitatamente ad quantitativo di gas che dichiarano di poter fornire (di seguito: quantitativo limite dichiarato);
  - b) il servizio di *default* sulle reti di distribuzione (di seguito: SdD distribuzione o SdD) la cui fornitura è erogata da esercenti la vendita selezionati a seguito delle procedure ad evidenza pubblica (di seguito: fornitori del servizio di *default* distribuzione FDD);
- i suddetti servizi di ultima istanza sono attivati, ciascuno in base alla relativa disciplina, in caso di Cessazione amministrativa di un punto di riconsegna non disattivato, nei casi di risoluzione del contratto di distribuzione ai sensi della deliberazione 138/04 e nei casi di risoluzione per assenza di relazioni di corrispondenza valide ai sensi dell'articolo 21 del TISG;
- inoltre, l'Autorità ha:
  - previsto che le richieste di attivazione del FUI e del SdD distribuzione sono presentate dall'impresa distributrice agli esercenti tali servizi; disciplinato, inoltre, il contenuto delle richieste di attivazione di servizi e i relativi standard di comunicazione;
  - stabilito, per i clienti aventi diritto al FUI, che, qualora il soggetto selezionato termini il quantitativo limite dichiarato di gas, ne dia comunicazione all'impresa distributrice; che, conseguentemente, quest'ultima invii la richiesta di attivazione del FUI al fornitore che occupa la posizione successiva nella graduatoria formata in esito alla procedura concorsuale con cui si è proceduto all'individuazione del FUI;
  - previsto che, al fine di tenere conto delle “uscite” di clienti finali dall'ambito del FUI e del SdD, conseguenti alla sottoscrizione di un nuovo contratto di fornitura sul mercato libero (o a condizioni di tutela) con la medesima società

- che svolgeva le funzioni di FUI o di FDD, questi ultimi comunichino mensilmente all'impresa distributrice l'elenco dei PDR forniti nell'ambito dei suddetti servizi;
- previsto che, qualora venisse a mancare la fornitura di gas ad un'impresa che eroga servizi energetici (di seguito: gestore calore), il FUI e il SdD si attivino direttamente nei confronti del cliente finale beneficiario dei suddetti servizi energetici; pertanto, al momento della richiesta di accesso per attivazione o per sostituzione della fornitura ad un gestore calore, il richiedente è tenuto a comunicare all'impresa distributrice anche i dati identificativi del cliente beneficiario dei servizi energetici;
  - istituito un sistema di indennizzi automatici a carico dell'impresa distributrice e a favore degli esercenti i servizi di ultima istanza su rete di distribuzione, nel caso in cui la richiesta di attivazione sia incompleta dei dati funzionali alla fatturazione dei consumi del cliente finale beneficiario del servizio;
  - con la deliberazione 249/2012/R/gas, l'Autorità ha inoltre disciplinato il servizio di *default* sulle reti di trasporto (di seguito: SdD trasporto o SdDT); tale servizio viene attivato per (a) i c.d. clienti diretti (clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto) rimasti privi di fornitore che sia un utente del servizio di bilanciamento (di seguito: UdB) o per (b) gli UdD per i quali viene a mancare la relazione contrattuale con un UdB da cui si approvvigionano; l'attivazione del SdD trasporto comporta, in talune circostanze, l'attivazione dei servizi di ultima istanza sulle reti di distribuzione a valle, con riferimento ai PDR in precedenza forniti dal UdD per il quale è venuta a mancare la relazione di corrispondenza con l'UdB;
  - il SdDT è erogato infatti per un periodo limitato di tempo, funzionale a permettere all'UdD di approvvigionarsi di gas tramite un altro UdB; terminato tale periodo senza che l'UdD abbia trovato un altro UdB da cui approvvigionarsi, l'UdD perde uno dei requisiti di accesso alla rete (ossia la disponibilità di un contratto di fornitura gas), con il conseguente scioglimento del contratto con l'impresa di distribuzione e, quindi, la necessità di attivare i servizi di ultima istanza su rete di distribuzione per i clienti forniti dall'UdD interessato.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- con la deliberazione 466/2016/R/gas, l'Autorità ha, tra l'altro:
  - a) integrato le condizioni di accesso al servizio di distribuzione del gas naturale, includendo, come sopra indicato, la regolarizzazione di eventuali posizioni debitorie nei confronti del soggetto esercente il SdDT;
  - b) prevedendo, pertanto, che il mancato integrale pagamento, da parte dell'UDD precedentemente servito nel SdDT, degli importi fatturati nell'ambito del SdDT costituisca causa di risoluzione del contratto di distribuzione, decorso un periodo ragionevole dalla cessazione di tale servizio, non superiore a 12 mesi dallo scadere dell'ultima fattura relativa al SdDT medesimo (periodo

- eventualmente ridotto in caso di reiterato inadempimento del medesimo utente della distribuzione);
- c) stabilito che, decorso il periodo di cui alla lettera precedente, il soggetto che ha erogato il SdDT segnali a tutte le imprese di distribuzione, anche per il tramite dell'impresa maggiore di trasporto, gli UdD che hanno perso il requisito di accesso alle reti di distribuzione a causa del perdurante inadempimento delle obbligazioni di pagamento del SdDT; in seguito a tale segnalazione, le imprese di distribuzione procedano a risolvere i contratti di distribuzione di detti UdD nei tempi utili per l'attivazione dei servizi di ultima istanza a favore dei clienti finali serviti dagli UdD medesimi;
- d) consentito ai soggetti interessati, ai sensi del comma 5.2 dell'Allegato A alla deliberazione 649/2014/A, di formulare osservazioni in merito alle disposizioni attuative e alle tempistiche dei principi enunciati alle precedenti lettere; infatti, la deliberazione 466/2016/R/gas è stata adottata in via d'urgenza in seguito alla rilevata diffusione e incremento di condotte opportunistiche da parte di alcuni operatori, le quali richiedevano misure di contrasto efficaci e tempestive;

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- con la deliberazione 296/2014/R/gas l'Autorità ha approvato la disciplina relativa alle attività propedeutiche alla piena implementazione del SII nel settore del gas naturale, definendo alcune disposizioni relative alle fasi di accreditamento, di primo popolamento ed aggiornamento del RCU. Per quanto riguarda l'accreditamento, la citata deliberazione 296/2014/R/gas ha previsto fin da subito l'obbligo di accreditamento per le imprese di distribuzione, le imprese di trasporto e gli UdD;
- successivamente, con la deliberazione 418/2015/R/gas, l'Autorità ha adottato le disposizioni in merito alle implementazioni dei primi processi di mercato e, in particolare:
  - ha previsto la comunicazione da parte del SII a ciascun UdD della c.d. anagrafica annuale ai sensi del TISG, in considerazione del vantaggio che ne deriva all'UdD dall'aggregazione dei dati effettuata dal SII sulla base delle comunicazioni delle singole imprese di distribuzione;
  - ha esteso, con gli opportuni adattamenti, la funzionalità del *pre-check*, già attiva nel settore elettrico, confermando sostanzialmente la regolazione vigente in materia;
  - ha disposto l'obbligo di accreditamento al SII dei venditori, iscritti all'Anagrafica Operatori dell'Autorità e abilitati alla vendita di gas naturale ai clienti finali, in qualità di controparte commerciale del cliente finale;
  - ha previsto che l'UdD, qualora diverso dalla controparte commerciale del cliente finale, sia tenuto ad aggiornare la lista degli abbinamenti a seguito di *switching* o attivazione di PDR;
- tra le ulteriori disposizioni previste dalla deliberazione 418/2015/R/gas vi sono le comunicazioni al SII da parte delle imprese di distribuzione degli esiti delle

procedure di *switching*, con applicazione di indennizzi automatici in caso di mancato rispetto dei termini della comunicazione al SII, e la predisposizione da parte del SII di una modalità di aggiornamento continuo del RCU, con riferimento ad eventuali errori materiali riscontrati dall'UdD o nella conoscenza di quest'ultimo, quali i dati identificativi del cliente finale. Le disposizioni previste dalla deliberazione 418/2015/R/gas hanno trovato applicazione secondo tempistiche differenziate, completate nel corso del 2016;

- con riferimento ai processi commerciali, con la deliberazione 102/2016/R/com l'Autorità ha definito le disposizioni in merito all'implementazione, nell'ambito del SII, del processo di voltura anche per il settore del gas naturale, in analogia a quanto previsto per il settore elettrico con la delibera 398/2014/R/eel;
- recentemente, con la deliberazione 434/2017/R/gas, l'Autorità ha definito le disposizioni in merito alla gestione dei dati di misura nell'ambito del SII con riferimento al settore gas, in analogia al percorso già intrapreso nel settore elettrico; in particolare, la deliberazione dispone l'avvio di una fase di sperimentazione consistente nella messa a disposizione contestuale al SII dei flussi di misura trasmessi dalle imprese distributrici agli utenti ai sensi dell'articolo 15 del TIVG, secondo i formati previsti dalla determina 4/2015, a partire dai dati di competenza ottobre 2017;
- con la deliberazione 850/2017/R/gas, l'Autorità ha inoltre previsto:
  1. l'ampliamento del contenuto informativo del RCU nell'ottica, *in primis*, di semplificare gli scambi informativi funzionali alla risoluzione contrattuale, alla messa a disposizione dei dati funzionali all'inizio della fornitura e all'attivazione dei servizi di ultima istanza per la gestione da parte del SII nell'ambito dei processi di voltura e *switching*;
  2. che nel RCU siano associati per ciascun PDR alcuni campi specifici in cui vengano evidenziate le informazioni relative all'UdB, al trattamento del medesimo punto di prelievo ai fini del bilanciamento e alla capacità di trasporto;
  3. che le relative modalità di caricamento e aggiornamento, nonché le disposizioni funzionali all'accreditamento degli UdB presso il SII, siano stabilite con successivo provvedimento;
  4. che nell'RCU sia indicata l'eventuale presenza di un gestore calore e che vengano aggiornati i dati rilevanti del titolare del punto, in modo che afferiscano al cliente finale;

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- con il documento per la consultazione 544/2017/R/com, l'Autorità ha delineato gli orientamenti funzionali all'implementazione di una riforma organica e complessiva del quadro della regolazione in materia di esecuzione di un contratto di somministrazione di gas naturale con un cliente finale. In particolare, non limitandosi strettamente alla definizione della procedura di *switching*, gli

orientamenti delineati riguardano anche aspetti più generali dell'intero processo, quali la modalità di gestire nell'ambito del SII l'informazione circa la sussistenza dei requisiti e dei contratti di sistema abilitanti la richiesta di *switching*, l'attivazione dei servizi di ultima istanza e le procedure di Cessazione amministrativa che ne determinano l'attivazione, unitamente alla gestione dei dati di misura funzionali allo *switching*. Inoltre, alcuni orientamenti sono stati prospettati anche con riferimento al settore elettrico;

- con riferimento agli aspetti relativi ai rapporti contrattuali tra i diversi soggetti della filiera del gas naturale, in particolare per quanto riguarda il contratto di distribuzione, gli orientamenti delineati nel contesto della riforma prospettata prevedono quattro momenti distinti che caratterizzano la nascita, la sussistenza e la fine del rapporto contrattuale tra UdD e impresa di distribuzione e la formulazione delle richieste di *switching*, e sono:
  - a) l'accreditamento al SII del potenziale UdD;
  - b) l'instaurazione del rapporto contrattuale tra UdD e impresa di distribuzione e notifica al SII;
  - c) la formulazione delle richieste di *switching* al SII;
  - d) la risoluzione del contratto di distribuzione e notifica al SII;
- a quest'ultimo riguardo, è bene da subito evidenziare che l'attribuzione al gestore del SII della responsabilità delle procedure di *switching* per sostituzione comporta l'esigenza, in una prospettiva di implementazione graduale e per fasi dei processi funzionali all'accesso al servizio di distribuzione del gas naturale, di prevedere che una richiesta di *switching* per sostituzione possa essere presentata da un soggetto che sia già controparte dell'impresa di distribuzione, o in quanto ha già avuto accesso mediante uno *switching* attivazione (articolo 13 deliberazione 138/04) oppure in quanto ha già posto in essere altre attività con l'impresa medesima volte alla conclusione del relativo contratto da completare con l'individuazione dei PDR che saranno oggetto dei successivi *switching* per sostituzione;
- coerentemente con quanto illustrato nel documento per la consultazione 570/2016/R/gas è stato confermato l'orientamento relativo all'abbinamento di ciascun PDR ad un unico UdB, finalizzato ad una semplificazione dei rapporti commerciali tra i diversi soggetti della filiera, con conseguente efficientamento delle procedure di *settlement*;
- l'informazione dell'UdB per l'attribuzione dei prelievi di ciascun PDR potrebbe avere effetti anche sul processo di *switching* e tale informazione dovrebbe anche essere aggiornata in corrispondenza di modifiche dell'UdB associato a ciascun PDR, che potrebbero avvenire anche per scelte commerciali dell'UdD e senza per questo coinvolgere lo *switching* del PDR (che continuerebbe ad essere fornito dal medesimo UdD/controparte commerciale);
- gli aspetti evolutivi delineati presuppongono la creazione di un flusso informativo tra il SII, il soggetto responsabile del servizio di bilanciamento (impresa maggiore di

trasporto) e le altre imprese di trasporto che potrebbe garantire anche ulteriori benefici al sistema, quali:

- a) l'implementazione delle medesime procedure di controllo e verifica delle garanzie rispetto al mercato servito;
  - b) l'inibizione dell'acquisizione di ulteriore mercato a valle nelle situazioni di sofferenza di un UdB, in maniera analoga a quanto già previsto nel settore elettrico con la deliberazione 73/2016/R/eel;
- con riferimento all'attivazione dei servizi di ultima istanza su rete distribuzione nei casi di precedente attivazione del SdDT, l'orientamento delineato prevede che il responsabile del bilanciamento comunichi tempestivamente l'attivazione del SdDT direttamente al SII, al fine di consentire l'eventuale attivazione dei servizi di ultima istanza per i PDR interessati;
  - un ulteriore aspetto trattato nel documento per la consultazione è relativo alla necessità di individuare correttamente, nell'ambito del RCU, i clienti finali titolari del PDR nei in cui questi si avvalgono di servizi energetici erogati da un soggetto terzo (di seguito: gestori calore); in particolare col documento per la consultazione 544/2017/R/com è stato prospettato che:
    - a) i gestori calore debbano accreditarsi al SII, così come già avvenuto per le controparti commerciali;
    - b) nei dati contenuti nel RCU vi sia l'eventuale indicazione della presenza di un gestore calore;
    - c) vengano aggiornati i dati contenuti nel RCU in relazione alle informazioni fornite nell'ambito dei dati rilevanti del titolare del punto, in modo che afferiscano al cliente finale beneficiario del servizio energetico;
    - d) le richieste di *switching* codificate nell'ambito della presente riforma debbano contenere l'indicazione della presenza di un gestore calore;
  - con riferimento alla procedura di variazione della controparte commerciale e *switching* gli orientamenti delineati nel documento per la consultazione 544/2017/R/com prevedono la gestione della richiesta di cambio fornitore da parte del SII che, interponendosi tra utente entrante e impresa di distribuzione, implementa una serie di controlli di ammissibilità delle richieste pervenute e strumenti di notifica ai soggetti interessati e aggiorna il RCU;
  - in coerenza con gli orientamenti delineati, qualora l'utente entrante effettuasse una richiesta di *switching* con riserva, tale richiesta verrebbe gestita dal SII, il quale riceverà dall'impresa di distribuzione le informazioni funzionali all'esercizio della riserva da parte dell'UdD richiedente, nelle more della gestione di queste ultime nell'ambito del RCU;
  - gli orientamenti in merito alle procedure relative all'esercizio del diritto di ripensamento da parte del cliente finale sono stati delineati in modo del tutto analogo a quanto già operativo per il settore elettrico, sulla base di quanto definito dall'Allegato A alla deliberazione 487/2015/R/eel;

- con riferimento all'aggiornamento della controparte commerciale, è stata prospettata l'introduzione di un apposito processo, analogamente a quanto previsto per il settore elettrico, che consentirà di aggiornare il RCU nei casi in cui il cliente finale sottoscriva un contratto di fornitura con una nuova controparte commerciale, senza modifica dell'UdD;
- con riferimento ai casi di modifiche societarie o cessioni di clienti finali o comunque per la gestione di casi di *switching* non attivati a seguito della sottoscrizione di un nuovo contratto di fornitura da parte di un cliente finale (di seguito: *switching massivi*), è stata prospettata l'introduzione di una procedura *ad hoc* maggiormente funzionale alla gestione di tali casistiche, anche a tutela dei clienti finali coinvolti;
- con riferimento alla Cessazione amministrativa, gli orientamenti delineati prevedono che tale disciplina rientri nel perimetro di responsabilità del SII, non modificando, in una prima fase, le tempistiche vigenti relative alle comunicazioni e alla decorrenza della Cessazione amministrativa; a tal fine, in caso di scioglimento del contratto di fornitura da parte della controparte commerciale, l'UdD sarà tenuto a comunicare la Cessazione amministrativa al SII;
- in linea generale, è stata prospettata la possibilità di prevedere un'unica comunicazione riportante il presupposto che ha determinato lo scioglimento del contratto, ovvero la causale della Cessazione amministrativa, così da consentire al SII di verificare la sussistenza di tutti i presupposti funzionali all'esecuzione della prestazione;
- a seguito dell'implementazione delle disposizioni in materia di centralizzazione del recesso, inoltre, è stata prospettata l'abrogazione della Cessazione amministrativa a seguito della risoluzione del contratto di fornitura per recesso del cliente finale finalizzato allo *switching*;
- in concomitanza di una Cessazione amministrativa, o di una risoluzione contrattuale comunicata al SII dall'impresa di distribuzione o della comunicazione di attivazione del SdDT, qualora non sia prevista l'esecuzione di uno *switching* e il PDR sia attivo, nel documento è stata prospettata l'attivazione dei servizi di ultima istanza da parte del SII;
- in dettaglio, l'attivazione dei servizi di ultima istanza, con decorrenza dal primo giorno del mese, verrà comunicata dal SII al relativo esercente e all'impresa di distribuzione con le tempistiche attualmente vigenti, ossia entro l'ottavo giorno lavorativo successivo al 10 del mese precedente l'attivazione di tali servizi. Per quanto attiene al FUI, potrà facilmente essere gestito anche l'eventuale coinvolgimento del fornitore che occupa la posizione successiva nella graduatoria delle procedure concorsuali, qualora il fornitore selezionato abbia terminato il quantitativo limite dichiarato di gas;
- per quanto riguarda il contenuto della comunicazione di attivazione del servizio, è stato ipotizzato di considerare le eventuali ottimizzazioni e razionalizzazioni delle informazioni da fornire all'esercente in fase di definizione del tracciato predisposto dal SII, così da rendere il processo efficiente;

- al fine di garantire il costante aggiornamento dell'elenco disponibile nel RCU, avente a oggetto i punti cui sono erogati servizi di ultima istanza, è stato prospettato di sostituire la comunicazione con cui gli esercenti tali servizi indicano mensilmente all'impresa distributrice l'elenco dei PDR forniti nell'ambito dei suddetti servizi, con l'obbligo in capo agli esercenti i servizi di ultima istanza di informare il SII circa il fatto che un determinato punto non è più servito nell'ambito del relativo servizio; tale flusso informativo dovrebbe essere effettuato *on condition*, entro 2 giorni lavorativi dall'uscita del punto dal servizio di ultima istanza;
- con riferimento alle modalità di rilevazione della misura di *switching*, negli orientamenti delineati l'Autorità ha confermato gli obblighi di rilevazione attualmente in capo alle imprese di distribuzione e le recenti disposizioni in merito alla possibilità per il cliente finale di effettuare l'autolettura;
- in relazione alla messa a disposizione dei dati di misura di *switching*, gli orientamenti si inquadrano nel contesto più ampio definito dalle recenti disposizioni in merito alla gestione dei dati di misura nell'ambito del SII, con riferimento al settore gas, di cui alla deliberazione 434/2017/R/gas; pertanto, con l'attribuzione della responsabilità di gestione del processo di *switching* al SII, è stato prospettato che le imprese di distribuzione mettano a disposizione tali dati al SII, nei formati già in uso definiti dalla determina 4/15, e che questi vengano messi a disposizione degli utenti da parte del SII che farà, dunque, da interfaccia unica per imprese di distribuzione e utenti;
- nel caso di variazione della controparte commerciale, diversamente da quanto previsto dalla regolazione vigente, l'orientamento delineato prevede di introdurre disposizioni analoghe a quanto già previsto nei casi di *switching*, ovvero l'obbligo per l'impresa di distribuzione di procedere alla rilevazione del dato di misura e la possibilità per i clienti finali di effettuare l'autolettura. In tale casistica il processo e gli strumenti per la messa a disposizione del dato di misura sarebbero i medesimi previsti per i casi di *switching*;
- gli orientamenti delineati con riferimento alle tempistiche di implementazione prevedono che la completa implementazione della riforma di *switching* possa trovare compimento entro il mese di luglio 2018, a seguito di una fase di sperimentazione condotta dal Gestore del SII, funzionale a testare il corretto funzionamento delle nuove procedure.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- al documento per la consultazione 544/2017/R/com sono pervenute osservazioni da parte di 16 soggetti, di cui 8 tra imprese di distribuzione, utenti della distribuzione e gruppi societari, 7 associazioni rappresentative di società che operano nei settori elettricità e gas, un operatore di reti per la trasmissione dell'energia elettrica;
- in linea generale, sono stati accolti favorevolmente gli orientamenti delineati sia con riferimento all'implementazione del processo di *switching* nell'ambito del SII sia per

le semplificazioni prospettate con riferimento all'attuale disciplina e alle attività correlate al processo di *switching* stesso;

- in particolare, con riferimento al processo di *switching* e alla gestione dell'attivazione e dell'uscita dai servizi di ultima istanza nell'ambito del SII, è stato osservato che:
  - pur condividendo i vantaggi derivanti dall'implementazione del processo di *switching* nel SII, sia quantomeno opportuno un controllo di ammissibilità del processo da parte delle imprese di distribuzione, in ottica prudenziale almeno in una prima fase, al fine di evitare disallineamenti delle banche dati, possibili in concomitanza della fase di consolidamento ancora in corso dei processi di aggiornamento del RCU, nonché della notevole entità di informazioni che attualmente ha esclusivamente l'impresa distributrice, in quanto afferenti ad attività svolte dal medesimo;
  - sia necessario coordinare il processo, in termini di tempistiche, con gli ulteriori obblighi informativi attualmente esistenti in capo alle imprese di distribuzione, quali la comunicazione della capacità congrua e la comunicazione degli utenti presenti su un punto di consegna della rete di distribuzione al Responsabile del Bilanciamento;
  - con riferimento agli *switching* massivi, sia opportuna e condivisibile l'adozione di una procedura *ad hoc*; tuttavia è stato sottolineato che in alcuni casi potrebbero sorgere delle criticità derivanti dalla tipologia di vicenda societaria rilevante e dalla decorrenza al primo giorno del mese; inoltre, è stata segnalata l'opportunità di prevedere una procedura *ad hoc* anche in caso di "variazione massiva di controparte commerciale";
  - al fine di rendere più efficiente il processo, possa essere opportuno prevedere che nell'ambito del servizio di *pre-check* vengano fornite le informazioni funzionali all'eventuale esercizio della facoltà di revoca di cui all'articolo 8 del TIMG, in tal modo, l'utente della distribuzione avrebbe a disposizione il set informativo previsto per l'esercizio dello *switching* con revoca in una fase precedente all'invio della richiesta stessa;
  - sarebbe auspicabile l'invio della notifica di *switching* e la messa a disposizione dei dati di misura anche alla controparte commerciale uscente, al fine di averne immediata conoscenza;
  - con riferimento alla messa a disposizione del dato di autolettura alle imprese di distribuzione, tendenzialmente non sono stati evidenziati benefici nel prevedere l'invio del dato da parte delle controparti commerciali tramite il SII rispetto all'invio tramite l'utente della distribuzione, il quale può già effettuare una prima verifica di coerenza del dato, oltre al rispetto delle finestre temporali previste ai fini dell'utilizzo per la fatturazione; è stata comunque segnalata la necessità di incentivare l'utilizzo del dato di autolettura, al fine di ridurre la numerosità dei reclami presentati in mancanza di un dato di misura effettivo;

- l’obbligo per l’impresa di distribuzione di procedere alla rilevazione del dato di misura anche in caso di cambio della sola controparte commerciale, solleverebbe la necessità di una sua idonea remunerazione tariffaria nonché di una valutazione sull’applicazione delle tempistiche previste per la rilevazione del dato di misura in occasione dello *switching*, in considerazione di cambi di controparte commerciale che possano interessare un numero rilevante di PDR;
- gli orientamenti relativi alla gestione dell’attivazione/uscita dai servizi di ultima istanza e del relativo aggiornamento delle informazioni contenute nel RCU e, in particolare, la comunicazione con la quale l’utente della distribuzione fornisce al SII l’elenco dei PDR serviti nell’ambito dei servizi di ultima istanza e di quelli che non sono più forniti dai suddetti servizi, costituiscano un’efficace azione volta a completare le informazioni contenute nel SII;
- con riferimento alle tempistiche di implementazione degli orientamenti afferenti alla gestione dello *switching* nell’ambito del SII, in considerazione del numero considerevole di negoziazioni con decorrenza contrattuale coincidente con l’avvio della stagione termica, sarebbe opportuno non far decorrere in concomitanza l’entrata a regime del nuovo processo; inoltre, è stata segnalata la necessità che tutte le modifiche di processo e delle Specifiche Tecniche pubblicate dal Gestore del SII avvengano previa consultazione e contemplino tempistiche adeguate di implementazione, non inferiori a 9 mesi;

**CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:**

- in merito alle puntuali disposizioni adottate con la citata deliberazione 466/2016/R/gas, con cui le imprese distributrici sono messe a conoscenza del fatto che l’UdD non ha adempiuto alle obbligazioni di pagamento nei confronti del soggetto esercente il SdDT, perdendo quindi uno dei requisiti di accesso al servizio di distribuzione del gas naturale, sono pervenute osservazioni da parte di una sola associazione di operatori; quest’ultima ha, in particolare:
  - a) condiviso l’intervento di includere tra i requisiti di accesso al sistema la regolarizzazione di eventuali posizioni debitorie nei confronti del soggetto esercente il SdDT, apprezzando anche i criteri di definizione del termine massimo entro il quale l’UdD è tenuto ad adempiere alle obbligazioni di pagamento;
  - b) segnalato l’esigenza di:
    - i. chiarire il momento in cui l’inadempimento dà luogo alla risoluzione contrattuale;
    - ii. chiarire con quali tempi e modalità un inadempimento dell’UdD si può considerare superato, permettendo all’UdD di tornare a rispettare i requisiti di accesso; in particolare di chiarire gli effetti di eventuali accordi transattivi o di ristrutturazione del debito, alla rete di distribuzione;

- iii. permettere che, con riferimento ai crediti derivanti dall'erogazione del SdDT relativi ai periodi precedenti alla pubblicazione della deliberazione 466/2016/R/gas, le comunicazioni alle imprese distributrici circa gli Udd che hanno perso i requisiti di accesso per perdurante inadempimento nell'ambito del SdDT, possano essere trasmesse contestualmente al termine per l'invio alla CSEA dei dati per l'accesso al meccanismo di copertura dal rischio di mancato pagamento, di cui alla deliberazione 249/2012/R/gas nell'ambito della prima sessione di aggiustamento utile.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- confermare gli orientamenti delineati nel documento per la consultazione 544/2017/R/com, con particolare riferimento all'implementazione nell'ambito del SII delle procedure di *switching*, aggiornamento della controparte commerciale, risoluzione contrattuale, attivazione dei servizi di ultima istanza e alla rilevazione e messa a disposizione dei dati di misura nei casi di cambio fornitore;
- individuare modalità operative di esecuzione dello *switching* per il tramite del SII, riformando la regolazione attualmente vigente e prevedendo modalità e tempi di entrata in operatività tali da consentire un'adeguata transizione;
- prevedere che l'implementazione della riforma del processo di *switching* sia condotta secondo una metodologia che consenta di accertare la piena affidabilità del SII in relazione a ciascuna attività svolta prima del suo effettivo rilascio, assicurando l'effettuazione di opportuni passaggi intermedi di sperimentazione e test di corretto funzionamento, anche alla luce dei risultati già acquisiti nel corso della fase di sperimentazione realizzata per il processo di voltura nel settore gas e *switching* nel elettrico;
- mantenere la previsione vigente secondo la quale la data di decorrenza dello *switching* debba coincidere con il primo giorno del mese e la richiesta debba essere presentata entro il giorno 10 del mese antecedente, rimandando a successivi provvedimenti la definizione di procedure che consentano lo *switching* in qualsiasi giorno del mese;
- omogeneizzare la regolazione vigente in tema di risoluzione contrattuale del contratto di distribuzione nel settore del gas con quella vigente nel settore elettrico, ove eventuali differenze non siano motivate da esigenze specifiche e peculiarità del settore;
- abrogare gli indennizzi a carico dell'impresa distributtrice e a favore degli esercenti i servizi di ultima istanza su rete di distribuzione, nei casi di incompleta richiesta di attivazione dei servizi;
- prevedere che le richieste di *switching* codificate nell'ambito della presente riforma debbano contenere l'indicazione della presenza di un soggetto esercente servizi energetici;

**RITENUTO, ALTRESÌ, OPPORTUNO:**

- in merito alle disposizioni attuative e alle tempistiche con cui le imprese distributrici sono messe a conoscenza degli UdD per cui viene meno il rispetto del requisito di accesso relativo all'adempimento alle obbligazioni di pagamento del SdDT:
  - a) fissare a dodici mesi dalla scadenza della fattura di chiusura afferente al SdDT il periodo terminato il quale le imprese di distribuzione devono essere informate;
  - b) semplificare i flussi informativi scambiati a tal fine, prevedendo la centralizzazione di tali flussi in capo al SII anziché presso l'impresa maggiore di trasporto;
  - c) specificare che il requisito di accesso relativo all'adempimento delle obbligazioni di pagamento del SdDT è soddisfatto in caso di eventuali accordi transattivi o di ristrutturazione del debito regolarmente e pienamente adempiuti;
  - d) stabilire che, con riferimento ai crediti derivanti dall'erogazione del SdDT relativi ai periodi precedenti alla pubblicazione della deliberazione 466/2016/R/gas, le comunicazioni al SII circa gli UdD che hanno perso i requisiti di accesso per perdurante inadempimento nell'ambito del SdDT, siano trasmesse entro cinque giorni lavorativi successivi al termine per l'invio alla CSEA dei dati per l'accesso al meccanismo di copertura dal rischio di mancato pagamento, di cui alla deliberazione 249/2012/R/gas nell'ambito della prima sessione di aggiustamento utile.

**RITENUTO NECESSARIO:**

- modificare il TIVG, il TIMG, la deliberazione 138/04 e la deliberazione 249/2012/R/gas, in coerenza con le disposizioni di cui al presente provvedimento;
- modificare l'Allegato A alla deliberazione 487/2015/R/eel, con riferimento agli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di verifica dei dati del cliente finale e dei relativi titoli in relazione all'unità immobiliare per la quale si richiede la fornitura;
- rimandare a successivo provvedimento, nell'ambito del procedimento di cui alla deliberazione 465/2017/R/gas, l'attuazione degli orientamenti inerenti agli aspetti relativi al contratto di distribuzione di cui alla Parte II del documento per la consultazione 544/2017/R/com;
- rimandare a successivo provvedimento la definizione di specifiche procedure finalizzate alla trattazione degli *switching* massivi in caso di modifiche societarie o cessioni di clienti di cui alla Parte III del documento per la consultazione 544/2017/R/com;
- dare mandato al Direttore della Direzione Mercati Retail e Tutela dei consumatori di energia dell'Autorità affinché con proprie determinazioni proceda ai necessari

aggiornamenti degli standard di comunicazione vigenti laddove impattati dalle disposizioni adottate con la presente deliberazione

## **DELIBERA**

### **Articolo 1**

*Disposizioni funzionali all'esecuzione di un contratto di fornitura concluso con una nuova controparte commerciale da parte di un cliente finale titolare di un punto di riconsegna attivo*

- 1.1. Sono approvate le disposizioni funzionali all'esecuzione fisica di un contratto di fornitura concluso con una nuova controparte commerciale da parte di un cliente finale titolare di un punto di riconsegna attivo, di cui all'Allegato A alla presente deliberazione.

### **Articolo 2**

*Disposizioni funzionali alla risoluzione di un contratto di fornitura e all'attivazione dei servizi di ultima istanza*

- 2.1. Sono approvate le disposizioni funzionali a rendere effettivo lo scioglimento di un contratto di fornitura presso un punto che non richieda la disalimentazione e alla conseguente attivazione dei servizi di ultima istanza, di cui all'Allegato B alla presente deliberazione.

### **Articolo 3**

*Disposizioni relative alla rilevazione e messa a disposizione dei dati di misura in caso di cambio fornitore*

- 3.1. Sono approvate le disposizioni relative alla rilevazione e messa a disposizione dei dati di misura di *switching*, di cui all'Allegato C alla presente deliberazione.

### **Articolo 4**

*Modifiche alla deliberazione 138/04*

- 4.1 La deliberazione 138/04 è modificata nei seguenti termini:
  - a) all'articolo 1 comma 1.1 dopo le parole "seguenti ulteriori definizioni:" la definizione di Autorità è sostituita dalla seguente:

**"Autorità** è l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481;"

- b) all'articolo 1 comma 1.1, dopo la definizione di **RTDG** è inserita la seguente definizione:

“**switching** è:

- a) la successione di un utente della distribuzione ad un altro sullo stesso punto di riconsegna attivo;
- b) l'attribuzione ad un utente della distribuzione di un punto di riconsegna nuovo o precedentemente disattivato;”;
- c) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

### **“Articolo 8**

*Registro di dati, informazioni e documenti da tenere a fini regolatori*

- 8.1 L'impresa di distribuzione, relativamente a ciascun impianto di distribuzione gestito o alla porzione di impianto gestita, tiene un registro elettronico di tutti i punti di riconsegna, corredato dai dati e dalle informazioni di cui al comma 13.6.
- 8.2 L'impresa di distribuzione tiene a disposizione dell'Autorità, relativamente a ciascun impianto di distribuzione gestito, o per la porzione di impianto gestita, e per ogni mese, le informazioni riguardanti le richieste di accesso di cui all'articolo 12 e all'articolo 13 nonché, per i punti di riconsegna con prelievi annui superiori a 200.000 metri cubi standard, i dati dei prelievi occorrenti all'allocazione, per singolo utente, presso il punto di consegna dell'impianto distribuzione.
- 8.3 Ogni qualvolta si verifichi una modifica delle informazioni presenti nei documenti di cui ai commi 12.1, lettera c) e 12.3 l'utente della distribuzione dovrà comunicarne la variazione all'impresa di distribuzione entro quattro giorni lavorativi dalla data di effetto della variazione medesima o dalla data in cui l'utente stesso ne viene a conoscenza. Analogamente l'utente dovrà comunicare ogni modifica dei dati di cui al comma 13.3, lettere a4), a5), a8), a10) e a11).
- 8.4 La comunicazione di cui al precedente comma deve essere realizzata secondo le modalità definite ai sensi del comma 1ter.6 della deliberazione ARG/com 146/11.
- 8.5 L'impresa di distribuzione garantisce il costante aggiornamento del registro elettronico di cui al precedente comma 8.1, archiviando le relative informazioni storiche per almeno 5 (cinque) anni solari.”;

d) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

**“Articolo 12**

*Requisiti per lo switching e dati identificativi dell'utente richiedente*

12.1 L'utente della distribuzione che intende richiedere lo *switching* deve soddisfare tutti i seguenti requisiti:

- a) avere la disponibilità, alla data di inizio della fornitura, di un contratto di fornitura presso i punti di riconsegna per i quali viene richiesto l'accesso;
- b) avere adempiuto alle eventuali obbligazioni di pagamento degli importi fatturati nell'ambito del servizio di *default*, decorsi 12 mesi dallo scadere dei termini di pagamento dell'ultima fattura inerente il periodo di erogazione del servizio di *default*;
- c) fornire, qualora non ancora presentate al soggetto destinatario della richiesta le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà attestanti:
  - i. la categoria di appartenenza, ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 164/00 nonché, nel caso in cui l'accesso venga richiesto per fornire gas naturale a clienti finali, la dichiarazione di essere regolarmente iscritti nell'elenco del Ministro dello Sviluppo Economico dei soggetti abilitati alla vendita di gas naturale a clienti finali ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, come modificato dall'articolo 30 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n.93, nonché del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 29 dicembre 2011; nel caso in cui l'accesso venga richiesto per uso proprio, l'indicazione relativa all'uso del gas naturale;
  - ii. la disponibilità, direttamente ovvero in virtù di contratti con esercenti l'attività di vendita opportunamente indicati, di gas naturale presso i punti di riconsegna della rete di trasporto;
  - iii. la titolarità dei poteri di rappresentanza, nel caso in cui la documentazione attestante i dati di cui sopra sia sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto avente diritto all'accesso o da altro soggetto munito di procura speciale.

12.2 L'utente della distribuzione fornisce le informazioni circa i requisiti di cui al comma 12.1 all'impresa di distribuzione.

12.3 L'utente della distribuzione è tenuto a fornire all'impresa di distribuzione, qualora non siano già a sua disposizione, i seguenti dati identificativi:

- I. ragione sociale;

- II. sede legale;
  - III. partita I.V.A. e codice fiscale;
  - IV. l'indirizzo di recapito delle fatture;
  - V. il recapito telefonico, l'indirizzo della sede operativa e i nominativi di riferimento;
  - VI. domicilio eletto ai fini del contratto.
- 12.4 L'utente della distribuzione ha l'obbligo di comunicare le eventuali variazioni dei dati di cui al comma 12.1, lettera c) e del comma 12.3 secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma 8.3.
- 12.5 L'impresa di distribuzione rende disponibile al SII entro 5 giorni lavorativi dalla presentazione della richiesta di cui al comma 12.1 secondo modalità da quest'ultimo definite, l'elenco aggiornato degli utenti che soddisfano i requisiti per l'accesso al servizio di distribuzione con riferimento a ciascun impianto di distribuzione.
- 12.6 L'utente della distribuzione che adempie alle previsioni di cui ai commi 12.1 e 12.3 può presentare:
- a) richieste di accesso per attivazione secondo le disposizioni di cui all'articolo 13;
  - b) richieste di *switching* secondo le disposizioni di cui all'Allegato A alla deliberazione 77/2018/R/com.”;
- e) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

### **Articolo 13**

*Switching relativo ad un punto di riconsegna nuovo o precedentemente disattivato (accesso per attivazione della fornitura)*

- 13.1 Lo *switching* nel caso di attivazione della fornitura per punti di riconsegna dell'impianto di distribuzione è disciplinato dal presente articolo, fatto salvo quanto disposto dal Titolo II della deliberazione 40/2014/ R/gas e successive modificazioni ed integrazioni.
- 13.2 *Soppresso*
- 13.2bis *Soppresso*
- 13.3 In occasione della richiesta di *switching*, oltre a quanto previsto dalle disposizioni dell'Autorità in materia di attività di accertamento degli impianti di utenza gas ai fini dell'attivazione della fornitura, l'utente richiedente deve fornire:
- a) l'elenco dei punti di riconsegna per i quali si richiede lo *switching*, completo, per ciascun punto, delle seguenti indicazioni:

- a1) codice identificativo del punto di riconsegna;
- a2) matricola del contatore, ove quest'ultimo sia installato;
- a3) ubicazione del punto di riconsegna, ove il contatore non sia installato;
- a4) nome e cognome o ragione sociale, codice fiscale o partita IVA e indirizzo (sede legale se si tratta di una ragione sociale) del cliente finale nonché nome, cognome ed indirizzo del destinatario della fattura (se diverso dal cliente finale) e, qualora questi utilizzi il gas ai fini dell'erogazione di un servizio energetico, i dati identificativi del soggetto beneficiario di tale servizio;
- a5) dati necessari per l'identificazione del suo profilo di prelievo standard ai sensi dell'articolo 7 del TISG, completi di eventuale dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- a6) prelievo annuo previsto;
- a7) potenzialità massima richiesta dal cliente finale;
- a8) potenzialità totale installata presso l'impianto del cliente finale, per punti di riconsegna con prelievo annuo previsto superiore a 200.000 Smc;
- a9) *soppresso*.
- a10) eventuali agevolazioni su IVA e imposte precedentemente praticate al cliente finale;
- a11) tipologia del punto di riconsegna, ai sensi del comma 2.3 del TIVG.

Per richieste riguardanti punti di riconsegna non appartenenti ad un impianto di distribuzione cui l'utente ha già accesso, la richiesta di *switching* potrà essere inoltrata trascorsi 6 giorni dalla trasmissione della documentazione di cui al comma 12.1, lettera c), punto ii..

- 13.4 L'impresa di distribuzione segnala all'utente la presenza di errori materiali o l'eventuale incompletezza delle informazioni di cui ai commi 12.1, lettera c) e 12.3 e dei dati di cui alla lettera a) del comma 13.3, entro 2 (due) giorni lavorativi dal ricevimento della stessa, consentendo la rettifica di eventuali errori materiali o l'eventuale completamento delle informazioni e dei dati.
- 13.5 Una volta accertato che la richiesta sia completa e corretta degli elementi di cui ai commi 12.1, 12.3 e 13.3 e che l'utente della distribuzione abbia adempiuto alle obbligazioni di pagamento degli importi fatturati nell'ambito del servizio di *default* ai sensi del comma 12.1, lettera b) l'impresa di distribuzione consente l'accesso presso i punti di riconsegna e avvia l'attivazione degli stessi entro i tempi per l'attivazione di cui alla deliberazione 168/04 e successive

modificazioni, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 12 del TIMG.

13.5bis L'impresa di distribuzione verifica l'adempimento dell'utente alle obbligazioni di pagamento di cui al comma 12.1, lettera b) utilizzando informazioni comunicate dall'impresa maggiore di trasporto ai sensi del comma 6.6 della deliberazione 249/2012/R/gas.

13.6 Entro 30 (trenta) giorni dalla data di attivazione, l'impresa di distribuzione comunica o conferma all'utente i dati tecnici e contrattuali caratterizzanti ciascun punto di riconsegna, ivi inclusi almeno:

- il dato di cui al comma 13.3, lettera a1), a partire dalla data di comunicazione di cui all'articolo 5, comma 2;
- i dati di cui al comma 13.3, lettere a2), a3), a4), a10) e a11) e la tipologia di profilo di prelievo corrispondente ai dati di cui alla lettera a5) del comma 13.3, forniti dall'utente;
- il massimo prelievo orario contrattuale;
- il codice del punto di consegna dell'impianto di distribuzione che alimenta il punto di riconsegna;
- la lettura di avvio del servizio di distribuzione;
- la pressione di misura, se diversa da quella corrispondente alla bassa pressione;
- la presenza di un convertitore dei volumi;
- la classe del contatore e l'eventuale coefficiente correttivo dei volumi nel caso di assenza del convertitore dei volumi.

Dal ricevimento della comunicazione dell'impresa di distribuzione decorrono, per l'utente, gli obblighi di comunicazione delle eventuali variazioni dei dati di cui ai commi 12.1, lettera c), 12.3 e 13.3 secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma 8.3.

13.7 *Soppresso.*

13.8 L'impresa di distribuzione, nel caso di richieste di *switching* o di incremento del massimo prelievo orario contrattuale conseguente ad una modifica della potenzialità massima richiesta dall'impianto del cliente finale, verifica la compatibilità della richiesta con la capacità di trasporto dell'impianto di distribuzione e con gli obblighi di servizio pubblico. Qualora detta verifica dia esito negativo, entro i

tempi previsti dalla deliberazione 168/04 in tema di preventivazione, l'impresa di distribuzione comunica al richiedente l'impossibilità di dar seguito alla richiesta indicando, se esistono soluzioni tecniche per quanto di sua competenza, la possibilità di richiedere un preventivo per modificare l'impianto di distribuzione. Nel caso in cui non venga indicata tale possibilità, il rifiuto di accesso deve essere comunicato con atto scritto e motivato, trovando applicazione quanto previsto dall'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 164/00.;

- f) gli articoli 14, 15 e 16 sono soppressi;
- g) l'articolo 25 è sostituito dal seguente:

#### **Articolo 25**

##### *Inadempimento dell'utente della distribuzione cui è stato erogato il servizio di default trasporto*

- 25.1 Qualora, decorso il termine di cui al comma 12.1, lettera b), l'utente non abbia adempiuto alle obbligazioni di pagamento degli importi fatturati dall'impresa maggiore di trasporto o dal fornitore transitorio nell'ambito del servizio di *default* di cui alla deliberazione 249/2012/R/gas, tutti i contratti di distribuzione dell'utente medesimo sono risolti.
- 25.2 Il SII, in seguito alle comunicazioni di cui al comma 7.4 o al comma 13.5 della deliberazione 249/12/R/gas, entro un giorno lavorativo notifica la perdita da parte dell'utente del requisito di accesso di cui al comma 12.1, lettera b) a tutte le imprese di distribuzione interessate, secondo le modalità definite dal Gestore del SII.
- 25.3 Tutte le imprese distributrici, in seguito alla notifica di cui al comma precedente 25.2, risolvono i contratti di distribuzione e ne danno comunicazione al SII.
- 25.4 Il SII provvede, tempestivamente, e comunque entro e non oltre 1 giorno lavorativo dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 25.3, a comunicare all'utente inadempiente e alle imprese di distribuzione l'elenco dei PdR associati all'utente inadempiente e la data a decorrere dalla quale saranno attivati i servizi di ultima istanza in assenza di una richiesta di *switching* da parte di un nuovo utente.
- 25.5 Il SII, entro i medesimi termini di cui al precedente comma 25.4, provvede a comunicare a ciascuna controparte commerciale, se

diversa dall'utente inadempiente, la risoluzione per inadempimento del contratto di distribuzione relativo all'utente della distribuzione cui la stessa risulta associata.

- 25.6 Il SII provvede, entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 25.3, ad inviare ai clienti finali titolari di punti di riconsegna associati all'utente inadempiente la comunicazione di risoluzione del relativo contratto ai sensi dell'Articolo 41 del TIVG.
- 25.7 Il SII provvede ad attivare i servizi di ultima istanza secondo le modalità e le tempistiche previste al Titolo III dell'Allegato B alla deliberazione 77/2018/R/com.
- 25.8 Nel caso di risoluzione contrattuale per inadempimento dell'utente della distribuzione ai sensi del presente articolo, sino all'esito della procedura di attivazione dei servizi di ultima istanza, salvo quanto disposto dalla normativa vigente in materia, l'impresa di distribuzione e l'utente della distribuzione restano vicendevolmente obbligati alle previsioni della presente deliberazione necessarie ad assicurare la continuità della fornitura ai clienti finali associati ai punti di riconsegna oggetto del rapporto contrattuale.”;

h) l'articolo 27bis è sostituito dal seguente:

***“Articolo 27bis***

***Obblighi dell'utente del servizio di distribuzione e della controparte commerciale in caso di risoluzione contrattuale***

- 27bis.1 Il presente articolo si applica nel caso in cui l'utente della distribuzione e la controparte commerciale siano soggetti diversi e quest'ultima risulti inadempiente rispetto alle obbligazioni contrattuali che la legano al primo.
- 27bis.2 L'utente della distribuzione non ha diritto a chiedere la chiusura del punto di riconsegna in caso di inadempimento della controparte commerciale.
- 27bis.3 L'utente della distribuzione che risolve il contratto con la controparte commerciale per inadempimento di quest'ultima ne dà comunicazione con riferimento a ciascun punto di riconsegna oggetto del contratto, al SII, secondo le modalità di cui al Titolo II dell'Allegato B alla deliberazione 77/2018/R/com.
- 27bis.4 Sino a quando il punto di riconsegna interessato dalla risoluzione di cui al comma 27bis.3 resta nella titolarità dell'utente della distribuzione, in ragione delle tempistiche fissate dall'Allegato B alla deliberazione 77/2018/R/com, l'utente medesimo e la

controparte commerciale restano vicendevolmente obbligati alle previsioni del contratto necessarie ad assicurare la continuità della fornitura ai clienti finali associati ai suddetti punti di riconsegna.

27bis.5 Entro e non oltre 2 giorni lavorativi dalla risoluzione del contratto di cui al comma 27bis.3, la controparte commerciale comunica al cliente finale associato al punto di riconsegna interessato:

- a. che il contratto di fornitura si intende risolto, per avveramento della condizione di cui al comma 19.2 del TIMG in seguito all'avvenuta risoluzione del contratto da parte dell'utente della distribuzione;
- b. la data in cui cessa l'esecuzione del contratto di vendita, coerente con i tempi previsti dal Titolo II dell'Allegato B alla deliberazione 77/2018/R/com;
- c. che, a decorrere dalla data di cui alla precedente lettera b), la fornitura al cliente finale verrà comunque garantita, qualora il cliente non abbia trovato un'altra controparte commerciale, nell'ambito dei servizi di ultima istanza.”;

## **Articolo 5**

### *Modifiche al TIVG*

5.1 Il TIVG è modificato nei seguenti termini:

a) all'articolo 1, comma 1.1 dopo la definizione di “deliberazione 102/2016/R/com” è aggiunta la seguente definizione:

- **deliberazione 77/2018/R/com** è la deliberazione 8 febbraio 2018, 77/2018/R/com;”;

b) il comma 15bis.4 è sostituito dal seguente comma:

“15bis.4 Entro il sesto giorno lavorativo del mese, l'impresa di distribuzione è tenuta a mettere a disposizione le misure che rettificano misure trasmesse in precedenza ai sensi della presente Sezione 2 ed in occasione del cambio di fornitore di cui alla deliberazione 77/2018/R/com, nel rispetto di quanto previsto al precedente comma 15.3.”;

c) i commi 30.5 e 30.6 sono sostituiti dai seguenti commi:

“30.5 Le comunicazioni relative ai servizi di ultima istanza devono avvenire entro i termini e secondo le modalità di cui al Titolo III dell'allegato B della deliberazione 77/2018/R/com.

30.6 Qualora il titolare del punto di riconsegna rimasto privo di un fornitore sia un'impresa che eroga servizi energetici, i servizi di ultima istanza si attivano direttamente nei confronti del soggetto beneficiario dei suddetti servizi energetici.”;

d) l'articolo 31 è sostituito dal seguente articolo:

**“Articolo 31**

*Servizio di fornitura di ultima istanza: procedure di attivazione e di subentro*

- 31.1 I FUI selezionati a seguito delle procedure previste ai sensi della deliberazione 407/2018/R/gas erogano il servizio di fornitura di ultima istanza a ciascun cliente finale titolare dei punti di riconsegna di cui al comma 30.1, lettera a) alle condizioni di cui alla presente Sezione 1.
- 31.2 Il servizio di fornitura di ultima istanza si attiva:
- a) per i clienti finali di cui al comma 30.1, lettera a1), per il prodursi degli effetti della *Risoluzione contrattuale per motivi diversi dalla morosità* di cui al comma 3.1, lettera b) dell'Allegato B alla deliberazione 77/2018/R/com, ivi compresi i casi di cui al comma 35.5quater e all'articolo 9 dell'Allegato A alla deliberazione 102/2016/R/com;
  - b) per i clienti finali di cui al comma 30.1 lettera a2), per il prodursi degli effetti della *Risoluzione contrattuale* ai sensi del comma 3.1 dell'Allegato B alla deliberazione 77/2018/R/com;
  - c) per tutti i clienti di cui al comma 30.1, lettera a), nel caso di intervenuta risoluzione del contratto di distribuzione ai sensi degli articoli 25, 26bis e 27bis della deliberazione 138/04, ivi inclusi i casi di risoluzione del contratto di distribuzione per assenza di relazioni di corrispondenza valide ai sensi dell'articolo 21 del TISG;
  - d) per i clienti finali di cui al comma 30.1 lettera a) nei casi di richiesta di voltura ai sensi del comma 6.1 dell'Allegato A alla deliberazione 102/2016/R/com.
- 31.3 Il SII provvede ad attivare il FUI o, nei casi di cui al successivo comma 31.5 il FUI che occupa la posizione successiva nella graduatoria di cui al comma 6.6 dell'Allegato A deliberazione 407/2018/R/gas, secondo le modalità e le tempistiche di cui al Titolo III dell'Allegato B alla deliberazione 77/2018/R/com.
- 31.4 *Soppresso.*
- 31.5 Con riferimento agli ulteriori punti di riconsegna contenuti nella comunicazione di attivazione di cui al comma 31.3 per i quali si eccede il

quantitativo di gas comunicato ai sensi del comma 6.1, lettera e) dell'Allegato A alla deliberazione 407/2018/R/gas:

- a) il *FUI* non attiva il servizio e comunica al *SII*, entro le ore 16 del giorno lavorativo successivo al ricevimento della richiesta, l'elenco di tali punti e dei clienti titolari dei punti;
- b) il *SII* ne dà notizia alle imprese di distribuzione e di trasporto e comunica, ai sensi dell'Allegato B alla deliberazione 77/2018/R/com, l'attivazione del servizio al *FUI* che occupa la posizione successiva nella graduatoria di cui al comma 6.6, dell'Allegato A alla deliberazione 407/2018/R/gas.

31.6 L'impresa di distribuzione applica, nei confronti dell'utente della distribuzione uscente e del *FUI*, le medesime disposizioni di cui all'Allegato C alla deliberazione 77/2018/R/com.

31.7 Relativamente a ciascun punto di riconsegna per il quale si attiva il servizio di ultima istanza, il *FUI* subentra a decorrere dalla data di inizio della fornitura:

- a) di diritto e in deroga rispetto ai termini previsti dalla deliberazione 138/04, nei rapporti contrattuali conclusi dal precedente esercente la vendita con le imprese di distribuzione;
- b) *soppressa*;
- c) di diritto, direttamente o indirettamente, nelle capacità di trasporto eventualmente già conferite e strumentali alla fornitura di detti clienti finali.

31.8 Al fine di quanto previsto al comma 31.7, lettera a):

- a) l'impresa di distribuzione interessata comunica all'impresa di trasporto tutte le informazioni rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 9 della deliberazione 138/04;
- b) il *FUI* richiede direttamente o indirettamente all'impresa di trasporto le capacità di trasporto presso i rilevanti punti di riconsegna e di uscita della rete di trasporto, entro il quinto giorno successivo la data di ricevimento della richiesta di inizio della fornitura, comunque in tempo utile per l'inizio della fornitura.

31.9 In ogni caso, in relazione al subentro del *FUI*, non si applicano, per il periodo intercorrente tra la data del medesimo subentro nelle forniture ai clienti finali e le tempistiche previste nel codice di rete ai fini dell'adeguamento delle capacità conferite, i corrispettivi di cui ai commi 17.7, 17.8 e 17.9 della deliberazione 137/02.

31.10 *Soppresso.*”;

e) il comma 31bis.2 è sostituito dal seguente comma:

“31bis.2 Ciascun *FUI* comunica, entro 15 (quindici) giorni dalla data di attivazione del servizio al cliente finale:

- a) nei casi di attivazione ai sensi del comma 31.2, lettere a), b) per motivi diversi dalla morosità:
  - i. che il medesimo cliente, con riferimento al punto di riconsegna oggetto della comunicazione, si è trovato nella condizione di prelevare gas senza un contratto di fornitura e che, di conseguenza, è stato attivato il servizio di fornitura di ultima istanza, erogato da parte del *FUI* specificando la data di attivazione della fornitura e il motivo dell’attivazione ai sensi del comma 31.2;
  - ii. che il *FUI* è stato selezionato mediante procedure ad evidenza pubblica effettuate dall’Acquirente Unico, il quale ne ha pubblicato l’esito sul proprio sito internet [www.acquirenteunico.it](http://www.acquirenteunico.it);
  - iii. il dettaglio delle condizioni di cui alla presente Sezione 1, definite dall’Autorità per la fornitura da parte del *FUI* accompagnato da un prospetto di sintesi, eventualmente sotto forma grafica, che evidenzia l’andamento crescente nel tempo delle condizioni economiche di fornitura applicabili;
  - iv. che il cliente può recedere dal servizio, dettagliando le previsioni di cui alle presente Sezione;
  - v. l’indirizzo internet e i recapiti telefonici del medesimo *FUI* cui il cliente può rivolgersi per ottenere le necessarie informazioni;
- b) nei casi di attivazione ai sensi del comma 31.2, lettera b) per morosità del cliente finale:
  - i. che il medesimo cliente è risultato inadempiente alle obbligazioni di pagamento nei confronti del precedente venditore il quale ha chiesto la *Risoluzione contrattuale per morosità relativa ad un punto di riconsegna non disalimentabile* ai sensi dell’articolo 16, del TIMG;
  - ii. a seguito di quanto indicato nel precedente punto i. il cliente si è trovato nella condizione di prelevare gas senza un contratto di fornitura e che di conseguenza è stato attivato il servizio di fornitura di ultima istanza erogato da parte del *FUI*, specificando la data di attivazione della fornitura;

- iii. che il *FUI* è stato selezionato mediante procedure ad evidenza pubblica effettuate dall'Acquirente Unico, il quale ne ha pubblicato l'esito sul proprio sito internet [www.acquirenteunico.it](http://www.acquirenteunico.it);
  - iv. il dettaglio delle condizioni di cui alla presente sezione definite dall'Autorità per la fornitura da parte del *FUI* accompagnato da un prospetto di sintesi, eventualmente sotto forma grafica, che evidenzia l'andamento crescente nel tempo delle condizioni economiche di fornitura applicabili;
  - v. che il cliente può recedere dal servizio, dettagliando le previsioni di cui alla presente Sezione;
  - vi. l'indirizzo internet e i recapiti telefonici del medesimo *FUI* cui il cliente può rivolgersi per ottenere le necessarie informazioni;
- c) nei casi di attivazione ai sensi del comma 31.2, lettera c):
- i. che, con riferimento al punto di riconsegna oggetto della comunicazione, il suo venditore ha perso uno o più requisiti per l'accesso al servizio di distribuzione e che, di conseguenza, è stato attivato il servizio di fornitura di ultima istanza, erogato da parte del *FUI*, specificando la data di attivazione della fornitura e il motivo dell'attivazione ai sensi del comma 31.2;
  - ii. che il *FUI* è stato selezionato mediante procedure ad evidenza pubblica effettuate dall'Acquirente Unico, il quale ne ha pubblicato l'esito sul proprio sito internet [www.acquirenteunico.it](http://www.acquirenteunico.it);
  - iii. il dettaglio delle condizioni di cui alla presente Sezione 1, definite dall'Autorità per la fornitura da parte del *FUI* accompagnato da un prospetto di sintesi, eventualmente sotto forma grafica, che evidenzia l'andamento crescente nel tempo delle condizioni economiche di fornitura applicabili;
  - iv. che il cliente può recedere dal servizio, dettagliando le previsioni di cui alla presente Sezione;
  - v. l'indirizzo internet e i recapiti telefonici del medesimo *FUI* cui il cliente può rivolgersi per ottenere le necessarie informazioni.”;

f) l'articolo 31ter è sostituito dal seguente:

**“Articolo 31ter**

*Cessazione del servizio*

31ter.1 La fornitura del *FUI* si conclude al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- a) il punto di riconsegna interessato diviene oggetto:
  - i. di un contratto di fornitura con un nuovo venditore, secondo la procedura di *switching* di cui all'Allegato A alla deliberazione 77/2018/R/com;
  - ii. di un nuovo contratto di fornitura, a condizioni di mercato, con il medesimo *FUI*;
- b) il punto di riconsegna è oggetto di:
  - i. disattivazione richiesta dal cliente finale ai sensi del comma 31ter.3;
  - ii. Risoluzione contrattuale per morosità relativa ad un punto di riconsegna disalimentabile richiesta dal *FUI*, ai sensi dell'articolo 9 del TIMG;
  - iii. Risoluzione contrattuale a seguito di impossibilità di *Interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna disalimentabile* richiesta dal *FUI*, ai sensi dell'articolo 13 del TIMG.

31ter.2 Il cliente finale che conclude un contratto di fornitura con un nuovo venditore non è tenuto a esercitare il diritto di recesso nei confronti del *FUI*. In tali casi il servizio termina nel momento in cui si perfeziona la procedura di *switching* di cui all'Allegato A alla deliberazione 77/2018/R/com.

31ter.3 Il cliente finale controparte del servizio di fornitura di ultima istanza ha diritto di chiedere in ogni momento la disattivazione del proprio punto di riconsegna. Il servizio di fornitura di ultima istanza termina con il completamento dell'esecuzione di tale prestazione.”;

g) il comma 31quater.2 è sostituito dal seguente comma:

“31quater.2 Entro 45 giorni dalla fine di ciascun trimestre, con inizio dei trimestri a partire dal mese di ottobre dell'anno di effettuazione delle procedure concorsuali, ciascun *FUI* trasmette all'Autorità, con riferimento a ciascun mese del trimestre, a ciascuna regione e per ciascuna tipologia di punto di riconsegna di cui al comma 2.3:

- a) il numero dei punti di riconsegna forniti nel mese di riferimento e i volumi corrispondenti (ovvero una stima dei volumi forniti

con riferimento ai punti di riconsegna per cui non è disponibile il dato di prelievo effettivo) con separata evidenza dei punti di riconsegna e dei volumi:

- i. forniti a partire dal mese di riferimento a seguito di:
    - i1) *Risoluzione contrattuale per motivi diversi dalla morosità* ai sensi del comma 3.1, lettera b) dell'Allegato B alla deliberazione 77/2018/R/com;
    - i2) *Risoluzione contrattuale per morosità* ai sensi del comma 3.1, lettera a) dell'Allegato B alla deliberazione 77/2018/R/com;
    - i3) *Risoluzione del contratto di distribuzione* ai sensi degli articoli 25, 26bis e 27bis della deliberazione 138/04;
  - ii. forniti a partire dal mese di riferimento e che erano serviti nel mese precedente dalla medesima società che eroga il servizio o da società appartenenti al medesimo gruppo societario;
- b) il numero dei punti di riconsegna non più serviti a partire dal mese di riferimento con separata evidenza dei punti di riconsegna:
- i. corrispondenti ai clienti che hanno stipulato un contratto di fornitura con un nuovo venditore o con il medesimo *FUI*, con separata evidenza dei clienti passati alla medesima società che eroga il servizio di ultima istanza o a società appartenenti al medesimo gruppo societario;
  - ii. disattivati su richiesta del cliente finale ai sensi del comma 31ter.3;
  - iii. oggetto dal mese di riferimento di *Risoluzione contrattuale per morosità relativa a un punto di riconsegna disalimentabile* ai sensi dell'articolo 9 del TIMG;
  - iv. oggetto dal mese di riferimento di *Risoluzione contrattuale a seguito di impossibilità di Interruzione dell'alimentazione* ai sensi dell'articolo 13 del TIMG;
  - v. per i quali il *FUI* ha estinto la propria responsabilità di prelievo ai sensi del comma 10.2 del TIMG a seguito dell'esecuzione dell'intervento di *Interruzione dell'alimentazione del punto riconsegna*;
- c) l'indicazione delle condizioni economiche applicate con riferimento a ciascun cliente di cui alla lettera b), punto i) uscito dal servizio di fornitura di ultima istanza

successivamente al primo periodo di erogazione del servizio e passato alla medesima società che eroga il servizio o a società appartenenti al medesimo gruppo societario.”;

h) l'articolo 32 è sostituito dal seguente:

**“Articolo 32**

*Fornitura del servizio di default e procedura di attivazione*

32.1 Il servizio di *default* su rete di distribuzione si applica ai punti di riconsegna di cui al comma 30.1, lettera b) e si articola nelle seguenti attività funzionali al:

- a) la tempestiva disalimentazione fisica del punto di riconsegna;
- b) la corretta imputazione dei prelievi effettuati dal cliente finale, presso il relativo punto di riconsegna, ai fini dell'attività di allocazione dell'impresa maggiore di trasporto;
- c) la regolazione economica delle partite di gas imputate ai prelievi del cliente finale non bilanciati dalle necessarie immissioni nella rete di distribuzione.

L'impresa di distribuzione resta responsabile delle attività del servizio di *default* di cui alle lettere a) e b). La fornitura del servizio di *default* è erogata dagli *FD<sub>D</sub>*, selezionati a seguito delle procedure ad evidenza pubblica effettuate secondo i criteri di cui al successivo articolo 39, alle condizioni di cui alla presente Sezione 2 ed è volta a garantire le attività di cui alla lettera c), fatto salvo quanto disposto al comma 30.4.

32.2 La fornitura del servizio di *default* si attiva, senza soluzione di continuità, dalla data di produzione degli effetti della:

- a) *Risoluzione contrattuale per motivi diversi dalla morosità*, ai sensi del comma 3.1, lettera b) dell'Allegato B alla deliberazione 77/2018/R/com ivi inclusi i casi di cui al comma 6.6 dell'Allegato A alla deliberazione 102/2016/R/com;
- b) *Risoluzione contrattuale per morosità a seguito di impossibilità di Interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna disalimentabile* di cui all'articolo 13 del TIMG;
- c) *Risoluzione contrattuale per morosità relativa a un punto di riconsegna non disalimentabile* di cui all'articolo 16 del TIMG e non sia possibile attivare il FUI;
- d) Risoluzione del contratto di distribuzione ai sensi degli articoli 25, 26bis e 27bis della deliberazione 138/04, ivi inclusi i casi di

risoluzione del contratto di distribuzione per assenza di relazioni di corrispondenza valide ai sensi dell'articolo 21 del TISG.

32.3 Nei casi di cui al comma 30.1 lettera b) punto ii, la fornitura del servizio di default è effettuata fino all'attivazione del servizio di fornitura di ultima istanza, salvo quanto indicato ai commi 35.2 e 35.3.

32.4 Il SII provvede ad attivare il servizio di default entro i termini e secondo le modalità di cui all'Allegato B della deliberazione 77/2018/R/com.

32.5 L'impresa di distribuzione applica, nei confronti dell'utente della distribuzione uscente e del  $FD_D$ , le medesime disposizioni di cui all'Allegato C alla deliberazione 77/2018/R/com.

32.6 *Soppresso.*”;

i) l'articolo 34 è sostituito dal seguente:

#### **“Articolo 34**

##### ***Obblighi di comunicazione nei confronti del cliente finale***

34.1 Nei casi in cui il servizio di *default* sia attivato ai sensi del comma 32.2, lettera a), il  $FD_D$  comunica al cliente finale:

- a) che il medesimo cliente, con riferimento al punto di riconsegna oggetto della comunicazione, si è trovato nella condizione di prelevare gas senza un contratto di fornitura e che, di conseguenza, è stato attivato il servizio di *default*, la cui fornitura è effettuata dal  $FD_D$  specificando la data di attivazione della fornitura e il motivo dell'attivazione ai sensi del comma 32.2;
- b) che il  $FD_D$  è stato selezionato mediante procedure ad evidenza pubblica effettuate dall'Acquirente Unico, il quale ne ha pubblicato l'esito sul proprio sito internet [www.acquirenteunico.it](http://www.acquirenteunico.it);
- c) il dettaglio delle condizioni di cui alla presente Sezione 2, definite dall'Autorità per la fornitura da parte del  $FD_D$  accompagnato da un prospetto di sintesi, eventualmente sotto forma grafica, che evidenzia l'andamento crescente nel tempo delle condizioni economiche di fornitura applicabili;
- d) le previsioni di cui ai commi 35.2 e 35.3;
- e) che la fornitura ha natura temporanea e che il cliente finale è tenuto a concludere un contratto con un esercente la vendita che garantisca una nuova fornitura con decorrenza entro 6 (sei) mesi dalla data di attivazione del servizio di *default*;

- f) che, qualora il cliente non concluda un nuovo contratto di fornitura e, allo scadere dei termini di cui alla precedente lettera e) sia ancora attivo il servizio di *default*, l'  $FD_D$  continuerà ad effettuare la fornitura e provvederà, se non già compreso tra le condizioni economiche di fornitura del servizio, ad applicare il corrispettivo  $INA_{UI}$ ;
- g) l'indirizzo internet e i recapiti telefonici cui il cliente può rivolgersi per ottenere le necessarie informazioni.

34.2 Nei casi in cui il servizio di default sia attivato ai sensi del comma 32.2, lettera b), il  $FD_D$ , comunica al cliente finale:

- a) che il medesimo cliente è risultato inadempiente alle obbligazioni di pagamento nei confronti del precedente venditore il quale, non riuscendo a disalimentare il punto di riconsegna per morosità, ha chiesto la *Risoluzione contrattuale a seguito dell'impossibilità di Interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna* disalimentabile ai sensi dell'articolo 13 del TIMG;
- b) a seguito di quanto indicato nella precedente lettera a) il cliente si è trovato nella condizione di prelevare gas senza un contratto di fornitura; e che di conseguenza è stato attivato il servizio di default la cui fornitura è effettuata dal  $FD_D$ , specificando la data di attivazione della fornitura;
- c) che il  $FD_D$  è stato selezionato mediante procedure ad evidenza pubblica effettuate dall'Acquirente Unico, il quale ne ha pubblicato l'esito sul proprio sito internet [www.acquirenteunico.it](http://www.acquirenteunico.it);
- d) il dettaglio delle condizioni di cui alla presente Sezione 2, definite dall'Autorità per la fornitura da parte del  $FD_D$  accompagnato da un prospetto di sintesi, eventualmente sotto forma grafica, che evidenzia l'andamento crescente nel tempo delle condizioni economiche di fornitura applicabili;
- d-bis) che l'impresa di distribuzione, al fine di effettuare la disalimentazione del punto di riconsegna ha diritto di accedere ai locali in cui è ubicato l'impianto di misura e che il cliente finale è tenuto a consentire tale accesso;
- e) le previsioni di cui ai commi 35.2, 35.3, e 35.5quater;
- f) che l'impresa di distribuzione continuerà a compiere tutte le azioni necessarie al fine di disalimentare il punto di riconsegna del cliente finale, anche sollecitando il ricorso all'autorità giudiziaria; e che il medesimo cliente è tenuto altresì al pagamento degli oneri connessi alle suddette iniziative giudiziarie finalizzate all'ottenimento

dell'esecuzione forzata per la disalimentazione del punto di riconsegna secondo quanto fatturato dall'impresa di distribuzione, fatto salvo quanto diversamente disposto dal giudice in sede di decisione sulle spese di causa. Il pagamento degli oneri connessi alle iniziative giudiziarie costituisce condizione necessaria per l'eventuale attivazione del medesimo punto o di un qualsiasi altro punto di riconsegna nella titolarità del cliente della rete di distribuzione gestita dalla medesima impresa;

- g) che sino al verificarsi di una delle condizioni di cui al comma 35.1, lettera a) ovvero fino l'avvenuta disalimentazione del punto di riconsegna, la continuità della fornitura è effettuata dal  $FD_D$  secondo le condizioni definite dall'Autorità;
- h) l'indirizzo internet e i recapiti telefonici cui il cliente può rivolgersi per ottenere le necessarie informazioni.

34.3 Nei casi in cui il servizio di default sia attivato ai sensi del comma 32.2, lettera c), il  $FD_D$  comunica al cliente finale:

- a) che il medesimo cliente è risultato inadempiente alle obbligazioni di pagamento nei confronti del precedente venditore il quale ha chiesto la Risoluzione contrattuale per morosità relativa ad un punto di riconsegna non disalimentabile ai sensi dell'articolo 16 del TIMG e che non è stato possibile attivare il servizio di fornitura di ultima istanza;
- b) a seguito di quanto indicato nella precedente lettera a) il cliente si è trovato nella condizione di prelevare gas senza un contratto di fornitura; e che di conseguenza è stato attivato il servizio di default la cui fornitura è effettuata da parte del  $FD_D$ , specificando la data di attivazione della fornitura;
- c) le previsioni di cui ai commi 35.2 e 35.3;
- d) che il  $FD_D$  è stato selezionato mediante procedure ad evidenza pubblica effettuate dall'Acquirente Unico, il quale ne ha pubblicato l'esito sul proprio sito internet [www.acquirenteunico.it](http://www.acquirenteunico.it);
- e) il dettaglio delle condizioni di cui alla presente sezione definite dall'Autorità per la fornitura da parte del  $FD_D$  accompagnato da un prospetto di sintesi, eventualmente sotto forma grafica, che evidenzia l'andamento crescente nel tempo delle condizioni economiche di fornitura applicabili;
- f) l'indirizzo internet e i recapiti telefonici cui il cliente può rivolgersi per ottenere le necessarie informazioni.

34.4 Nei casi in cui il servizio di default sia attivato ai sensi del comma 32.2, lettera d), il  $FD_D$  comunica al cliente finale:

- a) che, con riferimento al punto di riconsegna oggetto della comunicazione, il suo venditore ha perso uno o più requisiti per l'accesso al servizio di distribuzione e che, di conseguenza, è stato attivato il servizio di *default*, la cui fornitura è effettuata dal  $FD_D$ , specificando la data di attivazione della fornitura e il motivo dell'attivazione ai sensi del comma 32.2;
- b) che il  $FD_D$  è stato selezionato mediante procedure ad evidenza pubblica effettuate dall'Acquirente Unico, il quale ne ha pubblicato l'esito sul proprio sito internet [www.acquirenteunico.it](http://www.acquirenteunico.it);
- c) il dettaglio delle condizioni di cui alla presente Sezione 2, definite dall'Autorità per la fornitura da parte del  $FD_D$  accompagnato da un prospetto di sintesi, eventualmente sotto forma grafica, che evidenzia l'andamento crescente nel tempo delle condizioni economiche di fornitura applicabili;
- d) le previsioni di cui ai commi 35.2 e 35.3;
- e) che la fornitura ha natura temporanea e che il cliente finale è tenuto a concludere un contratto con un esercente la vendita che garantisca una nuova fornitura con decorrenza entro 6 (sei) mesi dalla data di attivazione del servizio di default;
- f) che, qualora il cliente non concluda un nuovo contratto di fornitura e, allo scadere dei termini di cui alla precedente lettera e) sia ancora attivo il servizio di default, l' $FD_D$  continuerà ad effettuare la fornitura e provvederà, se non già compreso tra le condizioni economiche di fornitura del servizio, ad applicare il corrispettivo  $INA_{UI}$ ;
- g) l'indirizzo internet e i recapiti telefonici cui il cliente può rivolgersi per ottenere le necessarie informazioni.

34.5 L'  $FD_D$  invia le comunicazioni di cui al presente articolo entro 15 (quindici) giorni dalla data di inizio della fornitura del servizio di default.”;

j) l'articolo 35 è sostituito dal seguente:

### **“Articolo 35**

#### *Cessazione del servizio di default*

35.1 La fornitura del  $FD_D$  si conclude al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- a) il punto di riconsegna interessato diviene oggetto:
    - i. di un contratto di fornitura con un nuovo venditore, secondo la procedura di *switching* di cui all'Allegato A alla deliberazione 77/2018/R/com;
    - ii. di un nuovo contratto di fornitura, a condizioni di mercato, con il medesimo  $FD_D$ ;
  - b) si conclude positivamente la procedura di attivazione del FUI, con riferimento ai clienti finali che ne hanno diritto, ivi compresi i casi di cui al comma 35.5quater;
  - c) il punto di riconsegna è oggetto di:
    - i. disattivazione richiesta dal cliente finale;
    - ii. chiusura ai sensi di quanto previsto al comma 35.5;
    - iii. risoluzione contrattuale per morosità relativa ad un punto di riconsegna disalimentabile richiesta dal  $FD_D$ , ai sensi dell'articolo 9 del TIMG;
    - iv. di attivazione richiesta da un altro cliente finale.
- 35.2 Il cliente finale che conclude un contratto di fornitura con un nuovo venditore non è tenuto a esercitare il diritto di recesso nei confronti del  $FD_D$ . In tali casi il servizio di default termina nel momento in cui si perfeziona la procedura di *switching* di cui all'Allegato A alla deliberazione 77/2018/R/com.
- 35.3 Il cliente finale ha diritto di chiedere in ogni momento la disattivazione del proprio punto di riconsegna. In tali casi la fornitura del servizio di default termina con il completamento dell'esecuzione di tale prestazione.
- 35.4 *Soppresso.*
- 35.5 Nei casi in cui l'attivazione del servizio di default sia avvenuta ai sensi di quanto previsto dall'articolo 17 del TIMG:
- a) l'impresa di distribuzione è tenuta a continuare a porre in essere le attività di cui al comma 40.2 e il  $FD_D$  non è tenuto a richiedere la chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura, fatto salvo quanto previsto ai commi 35.5ter e 35.5quater;
  - b) il  $FD_D$  garantisce la fornitura sino al verificarsi di una delle condizioni di cui al comma 35.1 ovvero fino l'avvenuta disalimentazione del punto di riconsegna;
  - c) fino al ricevimento della comunicazione di cui alla lettera d), l'utente del servizio di distribuzione che ha richiesto, ai sensi del comma 13.1 del TIMG la *Risoluzione contrattuale per morosità a seguito di impossibilità di interruzione dell'alimentazione del punto di*

*riconsegna* continua ad applicare le disposizioni di cui ai commi 10.6 e 10.7 del TIMG;

- d) entro 2 (due) giorni lavorativi dalla cessazione del servizio di *default* ai sensi del comma 35.1 ovvero dall'avvenuta disalimentazione del punto di riconsegna, l'impresa di distribuzione è tenuta a darne comunicazione, tramite PEC, all'utente del servizio di distribuzione che ha richiesto, ai sensi del comma 13.1 del TIMG la *Risoluzione contrattuale per morosità a seguito di impossibilità di interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna*.

35.5bis L'impresa di distribuzione che riceve, con riferimento ad un punto di riconsegna fornito dal  $FD_D$ , la comunicazione di revoca di cui al comma 10.6 del TIMG, comunica al  $FD_D$  entro 2 (due) giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione, la revoca della procedura di interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna.

35.5ter L'  $FD_D$ :

- a) qualora non abbia costituito in mora, ai sensi dell'articolo 4 del TIMG, il cliente finale titolare del punto di riconsegna oggetto della comunicazione di cui al comma 35.5bis, entro 3 (tre) giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione medesima dà comunicazione dello stato di non morosità del cliente finale, tramite PEC, all'impresa di distribuzione che ne dà notifica al SII;
- b) qualora abbia costituito in mora, ai sensi dell'articolo 4 del TIMG, il cliente finale titolare del punto di riconsegna, può procedere ai sensi dell'articolo 5 del TIMG.

35.5quater Nei casi di cui al comma 35.5ter, lettera a):

- a) con riferimento ad un punto di riconsegna di cui al comma 30.1, lettera a1), qualora non pervenga una richiesta di *switching*, il SII attiva alla prima data utile il *FUI* secondo le modalità e i termini di cui all'Allegato B della deliberazione 77/2018/R/com;
- b) con riferimento ad un punto di riconsegna di cui al comma 30.1, lettera b), punti i., il punto di riconsegna continua ad essere servito dal  $FD_D$ .

35.6 Nei casi in cui l'attivazione del servizio di *default* sia avvenuta nei confronti di punti di riconsegna non disalimentabili, il  $FD_D$  prosegue la fornitura fino all'attivazione del servizio di fornitura di ultima istanza, salvo quanto indicato ai commi 35.2 e 35.3.”

k) la lettera a) del comma 35bis.2 è sostituita dalla seguente lettera:

“ a) il numero dei punti di riconsegna forniti nel mese di riferimento e i volumi corrispondenti (ovvero una stima dei volumi forniti con riferimento ai punti di riconsegna per cui non è disponibile il dato di prelievo effettivo) con separata evidenza dei punti di riconsegna e dei volumi:

i. forniti a partire dal mese di riferimento a seguito di:

i1) *Risoluzione contrattuale per motivi diversi dalla morosità* ai sensi del comma 3.1, lettera b) dell’Allegato B alla deliberazione 77/2018/R/com;

i2) *Risoluzione contrattuale per morosità a seguito dell’impossibilità di Interruzione dell’alimentazione del punto di riconsegna disalimentabile* di cui all’articolo 13 del TIMG;

i3) *Risoluzione contrattuale per morosità relativa a un punto di riconsegna non disalimentabile* di cui all’articolo 16 del TIMG e non sia possibile attivare il *FUI*;

i4) *Risoluzione del contratto di distribuzione ai sensi degli articoli 25, 26bis e 27bis della deliberazione 138/04, con separata indicazione dei casi di risoluzione del contratto per assenza di relazioni di corrispondenza valide ai sensi dell’articolo 21 del TISG;*”;

l) la lettera a) del comma 36.2 è sostituita dalla seguente lettera:

“a) l’impresa di distribuzione interessata comunica all’impresa di trasporto tutte le informazioni rilevanti secondo quanto previsto dall’articolo 9 della deliberazione 138/04;”;

m) il comma 39bis.1 è sostituito dal seguente comma:

“39bis.1 Il presente articolo si applica nei casi di:

a. richiesta di *switching* relativa a punti di riconsegna disalimentabili in precedenza forniti dal  $FD_D$  per i quali la richiesta di chiusura del punto o le azioni necessarie per la disalimentazione fisica del punto effettuate dall’impresa di distribuzione ai sensi del comma 35.5 non siano andate a buon fine poiché il cliente medesimo ha cambiato fornitore;

b. richiesta di *switching* relativa a punti di riconsegna disalimentabili forniti dal  $FD_D$  nei casi in cui l’erogazione del servizio risulta complessivamente non superiore a due mesi;

- c. richiesta di *switching* relativa a punti di riconsegna disalimentabili in precedenza forniti dal  $FD_D$  per cui gli interventi di chiusura del punto ai sensi del TIMG sono andati a buon fine;
- d. richiesta di accesso per attivazione ai sensi dell'articolo 13 della deliberazione 138/04 a seguito di avvenuta Risoluzione contrattuale per morosità richiesta dal  $FD_D$  con riferimento ad un punto di riconsegna disalimentabile;

per un periodo non superiore ai tre mesi successivi dall'uscita del punto di riconsegna dalla fornitura del servizio di *default*. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi di cessazione del  $FD_D$  ai sensi del comma 35.1, lettera c), punto iv.”;

- n) l'articolo 39ter è sostituito dal seguente:

**“Articolo 39ter**

*Revoca della richiesta di switching con riferimento ai punti di riconsegna forniti dal  $FD_D$  per i quali è applicabile la procedura di cessione del credito*

39ter.1 Nei casi di cui al comma 39bis.1, lettere a), b) e c) il SII notifica al richiedente, entro i termini e secondo le modalità di cui al comma 12.2 dell'Allegato A della deliberazione 77/2018/R/com, che il punto di riconsegna è fornito dal  $FD_D$  specificando:

- a) la data di attivazione del servizio di *default*;
- b) la data di eventuale richiesta di chiusura del punto di riconsegna e, qualora già avvenuta, la data dell'eventuale sospensione del punto medesimo.

Nei casi in cui l'attivazione sia avvenuta ai sensi di quanto previsto dall'articolo 17 del TIMG, la data di eventuale richiesta di chiusura del punto di riconsegna corrisponde alla data di attivazione del servizio di *default*.

39ter.2 In luogo di quanto previsto al comma 8.5 del TIMG, con riferimento ai punti di riconsegna per i quali è presentata una richiesta di *switching*, l' $FD_D$  può presentare la richiesta di sospensione della fornitura non oltre le ore 16 del 2° giorno lavorativo dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 8.2 dell'allegato A alla deliberazione 77/2018/R/com.

39ter.3 *Soppresso.*

39ter.4 *Soppresso.*

39ter.5 Nei casi di cui al comma 39bis.1, lettera d), l'impresa di distribuzione è tenuta a comunicare al richiedente entro 2 (due) giorni lavorativi successivi alla presentazione della richiesta di accesso per attivazione, che il punto di

riconsegna è stato chiuso a seguito di richiesta di chiusura del punto da parte del  $FD_D$  specificando la data di attivazione del servizio di *default* e la data di chiusura.

39ter.6 L' esercente la vendita entrante comunica all'impresa di distribuzione l'eventuale revoca della richiesta di accesso entro 2 (due) giorni lavorativi dal termine di cui al comma 39ter.5.”;

o) il titolo della Sezione III è sostituito dal seguente:  
**“SERVIZI DI ULTIMA ISTANZA: OBBLIGHI DELL'IMPRESA DI DISTRIBUZIONE E DEL SII”;**

p) gli articoli 40 e 41 sono sostituiti dai seguenti:

#### **“Articolo 40**

##### *“Criteri generali*

40.1 Ai fini dell'attivazione dei servizi di ultima istanza, sulla base delle disposizioni di cui al presente Titolo IV, il SII provvede a:

a) *soppressa;*

b) effettuare le comunicazioni al cliente finale di attivazione dei servizi di ultima istanza, ai sensi dell'articolo 41;

c) mettere a disposizione del  $FUI$  o del  $FD_D$ , tramite le richieste di attivazione di cui ai commi 31.4 e 32.4, secondo le specifiche e le modalità di cui ai medesimi commi, tutte le informazioni necessarie per la corretta fornitura di ciascuno dei servizi di ultima istanza.

40.2 L'impresa di distribuzione:

a) qualora si verificano le condizioni di cui al comma 35.5, è tenuta a porre in essere tutte le azioni necessarie per la disalimentazione fisica del punto di riconsegna nei termini previsti dal TIMG e dal presente provvedimento e, qualora tale disalimentazione fisica non si realizzi, nei casi di cui al comma 13bis.1 del TIMG, all'onere delle iniziative giudiziarie finalizzate a ottenere l'esecuzione forzata della predetta disalimentazione; tali fattispecie non rientrano nel computo del valore del CMS e della  $CSS_{i,m}$  di cui all'articolo 1 del TIMG;

b) partecipa, anche con riferimento ai punti di riconsegna per i quali è stato attivato il servizio di *default*, al meccanismo a copertura degli oneri connessi all'intervento di interruzione di cui all'articolo 12bis del TIMG, comprensivi della compensazione degli oneri legali riconosciuti in relazione alle iniziative giudiziarie, determinati ai sensi dell'articolo 11bis del TIMG.

40.3 In caso di mancato rispetto degli obblighi di cui al comma 40.2, valgono le disposizioni di cui all'Articolo 43.

- 40.4 Nei casi di cui al comma 39bis.1, il SII comunica al  $FD_D$  entro 5 (cinque) giorni dalla richiesta i dati identificativi dell'esercente la vendita entrante al fine di consentire l'attività di notifica di cui al comma 39bis.4.

#### **Articolo 41**

##### *Obblighi di comunicazione al cliente finale*

- 41.1 Nei casi in cui i servizi di ultima istanza siano attivati ai sensi del comma 31.2, lettera a), b) nei soli casi di Risoluzione contrattuale per motivi diversi dalla morosità e c) ovvero ai sensi del comma 32.2, lettera a) e d), il Gestore del SII informa il cliente finale dell'attivazione dei servizi di ultima istanza, specificando:
- a) la data di attivazione del servizio;
  - b) la casistica nella quale il cliente ricade ai sensi del comma 30.1;
  - c) che il cliente sarà tenuto al pagamento dei documenti di fatturazione emessi dall'esercente la vendita precedente solo a copertura di prelievi effettuati con riferimento a periodi antecedenti quelli di attivazione dei servizi medesimi.
- 41.2 La comunicazione di cui al comma 41.1 deve essere effettuata entro il secondo giorno lavorativo antecedente il termine di cui al comma 8.1 dell'Allegato B alla deliberazione 77/2018/R/com.”;
- q) l'Articolo 42 è soppresso;
  - r) le Appendici 3 e 4 sono soppresse.”

#### **Articolo 6**

##### *Modifiche al TIMG*

- 6.1 Il TIMG è modificato nei seguenti termini:

- a) i commi 8.1 e 8.2 sono sostituiti dai seguenti commi:

“8.1 Qualora il SII riceva una richiesta di *switching*, nella quale sia manifestata la volontà di avvalersi della possibilità di esercizio di revoca di cui al comma 8.2, è tenuto a comunicare all'utente della distribuzione richiedente le seguenti informazioni:

- a) se il punto di riconsegna risulta chiuso a seguito dell'intervento di *Chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità* di cui all'Articolo 6.

- b) il mercato di provenienza del punto, distinguendo tra mercato libero e servizi di ultima istanza;
- c) le date delle eventuali richieste di sospensione salvo quelle revocate per motivi diversi dal pagamento, oltre a quella eventualmente in corso, presentate negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di accesso per sostituzione in corso;
- d) le date delle eventuali richieste di accesso per sostituzione, oltre a quella eventualmente in corso, eseguite negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di accesso per sostituzione in corso;
- e) l'accessibilità o meno del punto di riconsegna.

8.2 Le tempistiche e gli effetti della comunicazione di cui al comma 8.1 sono disciplinati dall'articolo 7 dell'Allegato A alla deliberazione 77/2018/R/com.”;

- b) I commi 8.4 e 8.5 sono sostituiti dai seguenti commi:

“8.4 L'impresa di distribuzione deve dare seguito ad una richiesta di *Chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità*, se presentata nei termini di cui al comma 8.5, anche nei casi in cui tale richiesta venga formulata dall'utente del servizio di distribuzione in data successiva ad una richiesta di *switching* nella fornitura formulata da altro utente del servizio di distribuzione, fatte salve le disposizioni di cui al precedente comma.

8.5 Qualora il punto di riconsegna sia oggetto di *switching* ai sensi dell'articolo 7 dell'Allegato A alla deliberazione 77/2018/R/com l'impresa di distribuzione esegue la richiesta di *Chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità* solo nel caso in cui la stessa sia pervenuta, da parte dell'utente del servizio di distribuzione uscente, entro le ore 14:00 del mercoledì della prima settimana del mese precedente alla data di efficacia della sostituzione.”;

- c) L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

#### **“Articolo 9**

##### *Risoluzione contrattuale per morosità relativa ad un punto di riconsegna disalimentabile*

9.1 Nei casi in cui l'intervento di *Chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità* di cui all'Articolo 6 sia stato eseguito con esito positivo, qualora l'esercente la vendita abbia risolto per inadempimento il contratto con il cliente finale, l'utente del servizio

di distribuzione può estinguere la propria responsabilità di prelievo presso il punto di riconsegna corrispondente al contratto risolto richiedendo al SII la *Risoluzione contrattuale per morosità relativa ad un punto di riconsegna disalimentabile*.

9.2 La richiesta di Risoluzione contrattuale deve essere presentata al SII almeno 5 giorni lavorativi prima della data a partire dalla quale l'utente richiede di non essere più utente della distribuzione per il punto di riconsegna. .

9.3 *Soppresso.*

9.4 *Soppresso.*

9.5 *Soppresso.*

9.6 A seguito di avvenuta *Risoluzione contrattuale per morosità relativa ad un punto di riconsegna disalimentabile* la fornitura può essere attivata tramite una richiesta di accesso per attivazione ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 13 della deliberazione 138/04.”;

d) dopo il comma 10.7 è aggiunto il seguente comma:

“10.8 Qualora la disattivazione della fornitura su richiesta del cliente finale, ai sensi del TUDG, non sia possibile per indisponibilità del cliente finale medesimo, l'impresa di distribuzione è tenuta ad effettuare fino a tre tentativi di disattivazione, in seguito dei quali l'utente può richiedere l'*Interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna* ai sensi del presente articolo.”;

e) l'articolo 13 è sostituito con il seguente:

### **“Articolo 13**

#### *Risoluzione contrattuale a seguito di impossibilità di Interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna*

13.1 L'utente del servizio di distribuzione può richiedere al SII la *Risoluzione contrattuale per morosità a seguito di impossibilità di Interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna* nei casi in cui:

a) l'intervento di *Chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità* di cui all'Articolo 6 non sia stato eseguito e l'impresa di distribuzione abbia indicato, nella comunicazione di cui al comma 6.3, lettera b), la non fattibilità tecnica o economica dell'intervento di *Interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna*;

b) l'esecuzione dell'intervento di *Interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna* dia esito negativo.

13.2 La richiesta di cui al comma 13.1 può essere presentata qualora l'esercente abbia comunicato al cliente finale la volontà di risolvere il contratto per inadempimento. In tali casi, l'esercente la vendita è tenuto ad informare il cliente finale che il contratto di fornitura si risolverà con effetto dalla data di accoglimento della richiesta di *Risoluzione contrattuale* di cui al presente articolo.

13.2bis Il SII è tenuto ad effettuare, con riferimento a un determinato impianto, per ciascun mese e relativamente ai punti di riconsegna non telegestiti, un numero massimo di prestazioni di cui al presente articolo determinato dall'impresa di distribuzione sulla base della seguente formula:

$$CAM_m = CMS_{m,rif}.$$

dove:

- $CAM_m$  è il numero massimo di prestazioni di Risoluzione contrattuale di cui al presente articolo con riferimento a ciascun mese  $m$ ;
- $CMS_{m,rif}$  è la capacità mensile di sospensione fissata pari alla CMS calcolata per il mese di dicembre 2013.

13.2ter Il SII è tenuto a garantire, con riferimento a ciascun richiedente per un determinato impianto e relativamente ai punti di riconsegna non telegestiti, un numero di risoluzioni contrattuali determinato dall'impresa di distribuzione sulla base della seguente formula:

$$CAM_{m,i} = CAM_m * \frac{NR_{i,m}}{NR_m}$$

dove:

- $CAM_{m,i}$  è il numero di prestazioni di Risoluzione contrattuale di cui al presente articolo con riferimento a ciascun mese  $m$  e all' $i$ esimo esercente;
- $NR_{i,m}$  è il numero di richieste di Risoluzione contrattuale di cui al presente articolo relativi ai punti di riconsegna non telegestiti non annullate ai sensi del comma 13.4, con riferimento a ciascun mese  $m$  e all' $i$ esimo esercente;

- $NR_m$  è il numero totale di richieste di Risoluzione contrattuale di cui al presente articolo relativi ai punti di riconsegna non telegestiti non annullate ai sensi del comma 13.4, con riferimento a ciascun mese  $m$ .

13.3 La prestazione di cui al presente articolo è efficace con decorrenza dal primo giorno del mese, su indicazione dell'utente. La richiesta dovrà essere presentata al SII entro la fine del secondo mese antecedente la data a partire dalla quale l'utente richiede di non essere più utente della distribuzione per il punto di riconsegna.

13.4 *Soppresso.*

13.5 *Soppresso.*

13.6 A seguito della Risoluzione contrattuale per morosità a seguito di impossibilità di Interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna:

- c) l'impresa di distribuzione applica la disciplina relativa alle iniziative giudiziarie di cui all'articolo 13.bis;
- d) il SII applica la disciplina prevista per il *Servizio di default relativo a punti di riconsegna disalimentabili morosi* di cui all'articolo 17.

13.7 L'impresa di distribuzione può richiedere, tramite PEC, all'utente della distribuzione che ha ottenuto la *Risoluzione contrattuale per morosità a seguito di impossibilità di interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna*, i seguenti documenti e informazioni da utilizzare nell'ambito delle iniziative giudiziarie di cui all'articolo 13bis:

- a) copia delle fatture non pagate;
- b) copia della documentazione relativa alla costituzione in mora del cliente finale;
- c) copia della comunicazione di cui al comma 13.2 unitamente alla documentazione attestante la ricezione della risoluzione da parte del cliente;
- d) copia della documentazione contrattuale relativa al rapporto di fornitura (ove disponibile) o, in subordine, dell'ultima fattura pagata;
- e) documento di sintesi attestante l'ammontare del credito insoluto, nonché ulteriore documentazione idonea a evidenziare la situazione di morosità del cliente finale.

L'utente della distribuzione trasmette, tramite PEC, la documentazione richiesta entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'impresa di distribuzione.

13.8 Nel periodo intercorrente tra la richiesta di *Risoluzione contrattuale per morosità a seguito di impossibilità di interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna* e l'attivazione del Servizio di default relativo a punti di riconsegna disalimentabili morosi di cui all'articolo 17, l'impresa di distribuzione può porre in essere tutte le azioni necessarie per la disalimentazione fisica del punto di riconsegna previste dal presente provvedimento e dal TIVG; tali fattispecie non rientrano nel computo del valore del CMS e della  $CSS_{i,m}$  di cui all'articolo 1.”;

f) la lettera g) del comma 13ter.2 è *soppressa*;

g) il comma 13ter.3 è sostituito dal seguente comma:

“13ter.3 Gli importi base degli indennizzi sono fissati pari a:

- a) 50 € nei casi di cui al comma 13ter.2, lettere a), c), d) e f);
- b) i valori fissati dalla Tabella 1, negli altri casi di cui al comma 13ter.2.”;

h) la lettera b) del comma 15.1 è sostituita dalla seguente lettera:

“b) che, qualora l'esercente la vendita provveda alla risoluzione del contratto e alla successiva *Risoluzione contrattuale per morosità relativa a un punto di riconsegna non disalimentabile*, il SII provvederà all'attivazione dei servizi di ultima istanza di cui al TIVG;”;

i) l'articolo 16 è sostituito dal seguente:

#### **“Articolo 16**

*Risoluzione contrattuale per morosità relativa a un punto di riconsegna non disalimentabile*

16.1 Qualora l'esercente la vendita abbia risolto per inadempimento il contratto con il cliente finale, l'utente del servizio di distribuzione può richiedere al SII la *Risoluzione contrattuale per morosità relativa a un punto di riconsegna non disalimentabile*.

16.2 La richiesta di *Risoluzione contrattuale per morosità relativa a un punto di riconsegna non disalimentabile* non può essere presentata nei casi in cui:

- a) non sia stata effettuata la comunicazione di cui al comma 15.1 nei modi ivi stabiliti;
- b) il cliente finale abbia comunicato all'esercente la vendita l'avvenuto pagamento secondo una delle modalità di cui al comma 15.1 lettera c);

- c) l'importo del mancato pagamento sia inferiore o uguale all'ammontare del deposito cauzionale o della garanzia equivalente applicata dall'esercente la vendita ai sensi dell'articolo 11 della deliberazione 229/01 e comunque inferiore ad un ammontare equivalente all'importo medio stimato relativo ad un ciclo di fatturazione;
- d) l'esercente la vendita non abbia provveduto a fornire una risposta motivata ad un eventuale reclamo scritto, relativo alla ricostruzione dei consumi a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura accertato dall'impresa di distribuzione competente;
- e) la morosità sia relativa al mancato pagamento di corrispettivi per servizi diversi dalla fornitura di gas e non riguardi pagamenti espressamente contemplati nei rispettivi contratti di vendita e dettagliati nella scheda riepilogativa dei corrispettivi definita dall'Autorità.

16.3 La prestazione di cui al presente articolo può avere effetto con decorrenza dal primo giorno del mese. La richiesta di Risoluzione contrattuale deve essere presentata al SII la richiesta di Risoluzione contrattuale entro la fine del secondo mese antecedente la data a partire dalla quale richiede di non essere più utente della distribuzione per il punto di riconsegna.

16.4 *Soppresso.*

16.5 *Soppresso.*

16.6 A far data dall'avvenuta *Risoluzione contrattuale per morosità relativa a un punto di riconsegna non disalimentabile* il SII attiva la disciplina prevista per il servizio di fornitura di ultima istanza di cui al titolo IV del TIVG o, qualora ne sia impossibile l'attivazione, la disciplina prevista per la fornitura del servizio *di default relativo a punti di riconsegna non disalimentabili morosi*, di cui all'Articolo 18 secondo le modalità di cui al Titolo III dell'allegati B alla deliberazione 77/2018/R/com.”;

j) il comma 17.1 è sostituito dal seguente comma:

“17.1 Qualora presso un punto di riconsegna sia eseguita la *Risoluzione contrattuale per morosità a seguito di impossibilità di Interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna* di cui all'0, il SII applica, nei confronti del cliente finale titolare del punto, la disciplina della fornitura del servizio di default di cui al Titolo IV del TIVG.”;

k) Il comma 18.1 è sostituito dal seguente comma:

“18.1 Qualora presso un punto di riconsegna sia eseguita la *Risoluzione contrattuale per morosità relativa a un punto di riconsegna non disalimentabile* di cui all’0 e qualora l’attivazione del servizio di fornitura di ultima istanza sia impossibile, il SII attiva, nei confronti del cliente finale titolare, la fornitura del servizio di default di cui al Titolo IV del TIVG secondo le modalità di cui al Titolo III dell’Allegato B della deliberazione 77/2018/R/com.”;

## **Articolo 7**

### *Modifiche alla deliberazione 249/2012/R/gas*

7.1 La deliberazione 249/2012/R/gas è modificata come segue:

- a) al comma 1.1, alla definizione di **impresa di distribuzione interessata**, le parole “13.3, numero 3,” sono sostituite con le parole “12.1 lettera c), punto ii.),”;
- b) al comma 1.1, alla definizione **utente della distribuzione**, le parole “*degli articoli 13 e 14,*” sono sostituite con le parole “*dell’articolo 12*”;
- c) al comma 6.1, la lettera e) è sostituita con la seguente lettera:

“e) qualora l’utente della distribuzione non identifichi gli utenti del bilanciamento responsabili dei predetti prelievi presso il citato punto di riconsegna entro il termine previsto per la richiesta di attivazione del FUI, di cui al comma 8.1 dell’Allegato B alla deliberazione 77/2018/R/com:

- i. l’impresa di distribuzione dovrà risolvere anticipatamente il contratto di distribuzione per perdita dei requisiti dell’accesso, ai sensi del comma del comma 12.1 lettera c), punto ii.) della deliberazione 138/04;
- ii. il SII provvede ad attivare i servizi di ultima istanza, ai sensi del Titolo III dell’Allegato B alla deliberazione 77/2018/R/com;”;

d) al comma 6.1, la lettera f) è sostituita con la seguente lettera:

“f) l’adempimento delle obbligazioni di pagamento degli importi fatturati nell’ambito del servizio di *default* trasporto costituisce condizione di accesso al servizio di distribuzione del gas naturale, con la conseguenza che l’eventuale inadempimento dell’utente della distribuzione, decorsi 12 mesi dallo scadere dei termini di pagamento dell’ultima fattura inerente il

periodo di erogazione del servizio di default, ai sensi del comma 12.1, lettera b) della deliberazione 138/04, comporta la risoluzione di tutti i contratti di distribuzione eventualmente conclusi dall'utente.”;

e) al comma 6.1bis, la lettera e) è sostituita con la seguente lettera:

“e) a partire dal primo giorno del mese successivo a quello della comunicazione l'impresa di distribuzione risolverà il contratto di distribuzione per perdita dei requisiti dell'accesso, ai sensi 12.1 lettera c), punto ii.), della deliberazione 138/04 e il SII provvederà ad attivare i servizi di ultima istanza, ai sensi del Titolo III dell'Allegato B alla deliberazione 77/2018/R/com;”;

f) al comma 6.1bis, la lettera f) è sostituita con la seguente lettera:

“f) l'adempimento delle obbligazioni di pagamento degli importi fatturati nell'ambito del servizio di *default* trasporto costituisce condizione di accesso al servizio di distribuzione del gas naturale, con la conseguenza che l'eventuale inadempimento dell'utente della distribuzione, decorsi 12 mesi dallo scadere dei termini di pagamento dell'ultima fattura inerente il periodo di erogazione del servizio di default ai sensi del comma 12.1, lettera b) della deliberazione 138/04, comporta la risoluzione di tutti i contratti di distribuzione eventualmente conclusi dall'utente.”;

g) il comma 6.6 è soppresso;

h) l'articolo 7 è sostituito con il seguente articolo:

### **“Articolo 7**

#### *Cessazione del servizio*

7.1 Il servizio di default trasporto termina alla data in cui si realizza una delle seguenti condizioni:

- a) viene identificato, in coerenza con la regolazione vigente, un nuovo utente del bilanciamento responsabile del prelievi dell'utente della distribuzione, tranne che per i casi di assenza di relazioni di corrispondenza valide di cui all'articolo 21 del TISG;
- b) sono attivati i servizi di ultima istanza, di cui al Titolo IV, del TIVG, in conseguenza della risoluzione anticipata del contratto di distribuzione per la perdita da parte dell'utente interessato dei requisiti dell'accesso ai sensi dell'articolo 12 della deliberazione 138/04.

7.2 L'impresa di distribuzione interessata risolve il contratto di distribuzione per perdita dei requisiti dell'accesso:

- a) ai sensi 12.1 lettera c) ,punto ii.)della deliberazione 138/04, qualora non siano stati identificati gli utenti del bilanciamento responsabili, in tutto o in parte, dei prelievi effettuati dall'utente della distribuzione, entro le tempistiche previste per la richiesta di attivazione del FUI, di cui al comma 8.1 dell'Allegato B alla deliberazione 77/2018/R/com;
  - b) a seguito della comunicazione di cui al comma 7.4, qualora l'utente della distribuzione non risulti adempiente alle obbligazioni di pagamento degli importi fatturati nell'ambito del servizio di *default* di cui al comma 12.1, lettera b) della deliberazione 138/04.
- 7.2bis Nelle ipotesi di cui al comma 7.2, il SII attiva i servizi di ultima istanza di cui al titolo IV del TIVG, ai sensi del Titolo III dell'Allegato B alla deliberazione 77/2018/R/com.
- 7.3 Qualora la comunicazione, di cui al comma 6.1, sia inviata dopo il secondo giorno lavorativo del mese, le previsioni, di cui al comma 0, si applicano a partire dal termine previsto per la richiesta di attivazione del FUI, di cui comma 8.1 dell'Allegato B alla deliberazione 77/2018/R/com relativo al mese successivo.
- 7.4 L'impresa maggiore di trasporto, in caso l'utente della distribuzione non risulti adempiente alle obbligazioni di pagamento degli importi fatturati nell'ambito del servizio di *default*, trascorso il termine di cui al comma 12.1, lettera b) della deliberazione 138/04, comunica al SII:
- a) le informazioni e la documentazione relative all'inadempimento dell'utente, entro 2 giorni lavorativi dallo scadere del medesimo termine;
  - b) qualsiasi aggiornamento delle informazioni di cui alla lettera a), ivi incluso l'eventuale successivo adempimento da parte dell'utente, entro 2 giorni lavorativi dal suo verificarsi.
- 7.5 Il SII rende disponibili a tutte le imprese distributrici le informazioni e la documentazione di cui al comma 7.4, al fine di verificare il rispetto del requisito di cui al comma 12.1, lettera b) della deliberazione 138/04.
- 7.6 Il SII e le imprese distributrici interessate, in seguito alla comunicazione di cui al comma 7.4, applicano le disposizioni di cui all'articolo 25 della deliberazione 138/04.”;
- i) al comma 10.4, alla lettera c) le parole “col cliente finale” sono eliminate;
  - j) al comma 12.2, la lettera b) è sostituita con la seguente lettera:  
“b) viene risolto anticipatamente il contratto di distribuzione, secondo le medesime modalità di cui al comma 7.2, per la perdita da parte dell'utente della distribuzione dei requisiti dell'accesso ai sensi dell'articolo 12 della

deliberazione 138/04, e vengono attivati i servizi di ultima istanza di cui al Titolo IV del TIVG.”;

k) l'articolo 13 è sostituito col seguente articolo:

### **“Articolo 13**

#### *Rapporti con l'impresa maggiore di trasporto e con il SII*

- 13.1 Ciascun fornitore transitorio, individuato ai sensi del comma 2.4, conclude con l'impresa maggiore di trasporto un contratto avente a oggetto:
- a) l'erogazione dei servizi di trasporto e di bilanciamento;
  - b) i flussi di comunicazione tra le controparti atti a garantire lo svolgimento efficiente della fornitura transitoria.
- 13.2 Al contratto, di cui al comma 0, si applica la vigente regolazione dei servizi di trasporto e di bilanciamento, ad eccezione delle norme in materia di conferimento di capacità e di garanzie. In tali casi, l'impresa maggiore di trasporto prevede specifiche clausole volte a garantire che:
- a) le modifiche relative ai punti di riconsegna per i quali si attiva la fornitura, siano effettuate direttamente dall'impresa maggiore di trasporto;
  - b) le tempistiche relative ai versamenti delle garanzie siano compatibili con l'attivazione immediata della fornitura.
- 13.3 L'impresa maggiore di trasporto pubblica sul proprio sito internet i dati degli eventuali fornitori transitori individuati, specificando eventuali limiti e condizioni di operatività.
- 13.4 L'impresa maggiore di trasporto è comunque tenuta a erogare il servizio di *default* trasporto:
- a) qualora il fornitore transitorio non sia stato individuato o non sia in grado di svolgere il servizio;
  - b) al termine, di cui al comma 11.2, senza che sia stata conclusa la procedura di discatura di cui al comma 11.3.
- 13.5 In caso l'utente della distribuzione risulti inadempiente alle obbligazioni di pagamento degli importi fatturati nell'ambito della fornitura transitoria, trascorso il termine di cui al comma 12.1, lettera b) della deliberazione 138/04, il fornitore transitorio comunica al SII:
- a) le informazioni e la documentazione relative all'inadempimento dell'utente, entro 2 giorni lavorativi dallo scadere del medesimo termine;

- b) qualsiasi aggiornamento delle informazioni di cui alla lettera a), ivi incluso l'eventuale successivo adempimento da parte dell'utente, entro 2 giorni lavorativi dal suo verificarsi.
- 13.6 Il SII rende disponibili a tutte le imprese distributrici le informazioni e la documentazione di cui al comma 7.4, al fine di verificare il rispetto del requisito di cui al comma 12.1, lettera b) della deliberazione 138/04.
- 13.7 Il SII e le imprese distributrici interessate, in seguito alla comunicazione di cui al comma 7.4, applicano le disposizioni di cui all'articolo 25 della deliberazione 138/04.”;
- l) l'articolo 15 è sostituito col seguente articolo:

#### **“Articolo 15**

##### *Disposizioni transitorie*

- 15.1 *Soppresso.*
- 15.2 *Soppresso.*
- 15.3 L'impresa maggiore di trasporto tiene separata evidenza dei costi sostenuti per l'erogazione del servizio di *default* trasporto.
- 15.4 *Soppresso.*
- 15.5 Con riferimento alle obbligazioni di pagamento degli importi fatturati nell'ambito del servizio di default e della relativa della fornitura transitoria erogati da ottobre 2012 ad aprile 2017, in sede di prima applicazione, le comunicazioni di cui ai commi 7.4 e 13.5 sono effettuate, in luogo che entro i termini indicati ai medesimi commi, entro cinque giorni lavorativi successivi il primo termine utile per la comunicazione di cui al comma 4.2 della deliberazione 363/2012/R/gas.;
- m) il comma 16.2 è soppresso;

#### **Articolo 8**

##### *Modifiche all'Allegato A alla deliberazione 487/2015/R/eel*

- 8.1 L'Allegato A è modificato nei seguenti termini:

- a) all'articolo 3 il comma 3.1 è sostituito dal seguente:

“3.1 La nuova controparte commerciale adempie alle disposizioni del presente provvedimento:

- a) nel rispetto delle previsioni del Codice del consumo e del Codice di condotta commerciale in materia di diritto di ripensamento;
- b) *Soppressa.*”.

## **Articolo 9**

### *Modalità di implementazione*

- 9.1 Entro il 10 aprile 2018, il Gestore del SII definisce il modello tecnologico e pubblica le specifiche tecniche relative ai processi di cui al presente provvedimento.
- 9.2 Entro il 30 settembre 2018, il Gestore del SII provvede all'implementazione delle specifiche tecniche di cui al comma precedente, nonché al collaudo funzionale.
- 9.3 Entro il medesimo termine di cui al precedente comma sono perfezionati da parte delle imprese di distribuzione, degli utenti della distribuzione e delle controparti commerciali tutti gli adeguamenti funzionali alle disposizioni di cui al presente provvedimento.
- 9.4 Al fine di verificare la capacità del modello di interagire correttamente e di erogare i livelli di servizio predeterminati secondo le Specifiche Tecniche di cui al comma 9.1, a partire dall'1 ottobre 2018 le transazioni e i processi funzionali alle attività di cui al presente provvedimento possono essere gestiti nell'ambito del SII.
- 9.5 A partire dall'1 novembre 2018 le transazioni e i processi funzionali alle attività di cui al presente provvedimento sono gestiti esclusivamente ed ufficialmente nell'ambito del SII.
- 9.6 Nell'ambito delle attività di monitoraggio predefinite, il Gestore del SII fornisce al Direttore della Direzione Mercati Retail e Tutela dei consumatori di energia dell'Autorità relazioni periodiche circa gli adempimenti degli operatori alle disposizioni di cui al presente provvedimento, ai fini dell'adozione degli eventuali seguiti di competenza.

## **Articolo 10**

### *Disposizioni transitorie finali*

- 10.1 Le disposizioni di cui ai precedenti Articoli da 1 a 7 entrano in vigore alla data di cui al comma 9.5.
- 10.2 In tutti i provvedimenti dell'Autorità, con riferimento al settore del gas naturale, le parole "cessazione amministrativa" sono sostituite con le parole "risoluzione contrattuale".
- 10.3 Il presente provvedimento è trasmesso all'Acquirente Unico.

10.4 Il presente provvedimento, le deliberazioni 138/04, 249/2012/R/gas, l'Allegato A alla deliberazione 487/2015/R/eel nonché il TIMG, il TIVG come risultanti dalle modifiche apportate dalla presente deliberazione, sono pubblicate sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

8 febbraio 2018

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*